



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO III

Roma, 5 MAG.2021

All’Ufficio Legislativo Economia
e, p.c.

All’Ufficio del Coordinamento Legislativo

All’Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

Prot. nr. 102397/2021

Rif. prot. entrata nr. 99731/2021

Allegati: 2

Risposta a Nota del

OGGETTO: A.S. 2144 - Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-
19. **MAXI emendamento.**

Si fa riferimento al Maxi emendamento al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, nel segnalare che in allegato (all.1) alla presente nota sono riportate osservazioni e riformulazioni di carattere formale, comunque non ostative alla bollinatura, si restituisce l’emendamento debitamente bollinato con la relazione tecnica positivamente verificata con le condizioni ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione di seguito riportate.

STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA’ DI COPERTURA

Art. 24, comma 3-bis emendamento 24.3 (già 23.14) flessibilizzazione risorse emergenza FSN
Sulla possibilità di considerare i finanziamenti covid-19 del 2020 come un unicum, facendo compensazioni fra diverse classi di finanziamento e dunque di spesa correlata è stato ripetutamente espresso un parere contrario per i motivi che seguono.

Poiché i finanziamenti sono stati erogati per specifiche attività individuate dalle norme, il mancato utilizzo per tali finalità è stato considerato nel prorogare gli interventi previsti anche nel 2021 (articolo 1, commi da 423 a 428 della legge 178/2020). Un utilizzo completo delle somme rientranti nell’ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge indicati, in assenza di un monitoraggio da parte del Ministero della salute sugli interventi effettuati,

potrebbe comportare ulteriori richieste di finanziamento per il 2021 al fine di completare gli interventi comunque da portare a compimento.

La RT prevede che le risorse residuali non utilizzate nel 2020, peraltro non quantificate, verrebbero utilizzate nell'anno 2021: ciò comporta un impatto negativo in termini di indebitamento e fabbisogno per il 2021 non quantificato né compensato.

Articolo 39 comma 1-sexies Emendamento 39.30 testo 2

Art. 40-ter. (Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità) Emendamento 40.0.17

Entrambe le disposizioni, analoghe nel contenuto, prevedono che, nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Nella relazione tecnica l'onere complessivo è valutato in 39,6 milioni di euro per l'anno 2021 E 44,6 milioni di euro per l'anno 2022, privi di copertura finanziaria

Si esprime **parere contrario**, la norma determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate contributive

NORME CON POTENZIALI RILEVANTI EFFETTI SULLA FINANZA PUBBLICA DI CUI SI CHIEDE LO STRALCIO

Art. 1-ter. (Cessione del credito) – emendamento 1.0.60 testo 2 5.115 testo 2

L'emendamento su Industria 4.0 consente la cedibilità del credito d'imposta, modificandone le modalità di fruizione e, in particolare, impedendo la riportabilità agli anni successivi nei casi di incapienza nell'anno in cui matura il diritto alla fruizione. Con questa disposizione il credito Industria 4.0 funzionerebbe come il Superbonus e il credito adeguamento ambienti di lavoro, gli unici che al momento Istat considera come "non pagabili".

In merito si fa presente che, recentemente, Eurostat, cambiando avviso rispetto a precedenti orientamenti, ha sostenuto che la facoltà di cessione del credito comporta di fatto il superamento della capienza fiscale dei beneficiari e pertanto renderebbe il credito "pagabile" e si si è riservata di portare la questione al gruppo di lavoro sulla metodologia delle statistiche EDP. Tale situazione determina quindi un'assoluta incertezza sul trattamento contabile anche rispetto a recenti disposizioni normative che prevedono la cessione del credito.

Gli effetti finanziari potrebbero essere particolarmente significativi per quei crediti che, come Industria 4.0, prevedono una fruizione in quote annuali, perché l'impatto sul deficit sarebbe anticipato interamente al primo anno di utilizzo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo in compensazione. La cessione al sistema bancario e finanziario comporterebbe poi la registrazione sul debito di Maastricht per l'intero importo ceduto. Inoltre, è in corso di definizione la tematica della registrazione sul debito delle cessioni pro-soluto dei crediti non pagabili.

Per quanto sopra, non è possibile, allo stato, assentire proposte di estensione della cedibilità ad altre tipologie di crediti, alla luce delle incertezze sull'impianto metodologico a parità di modalità di fruizione: infatti, il trattamento contabile potrebbe (con elevata probabilità) cambiare nel prossimo futuro, producendo effetti diversi da quelli stimati.

Art. 1-quater. (Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) emendamento 1.0.61 Testo 2 che assorbe il 5.18 e 5.107

L'emendamento, attraverso l'inserimento dell'articolo 1-bis nel provvedimento in oggetto, intende modificare l'art. 121, comma 2, lettera a), del DL n. 34 del 2020 al fine di includere tra le spese per le quali può essere esercitata l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione spettante quelle sostenute per interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR.

Anche con riferimento a tale disposizione valgono le medesime considerazioni espresse sul precedente Art. 1-ter. (Cessione del credito) – emendamento 1.0.60 testo 2 5.115 testo 2.

Articolo 30 Comma 11-octies (Emendamento 30.217)

La disposizione modifica l'articolo 121, comma 2 del DL n. 34/2020 in materia di opzione per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, prevedendo che la stessa si applichi anche in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Anche con riferimento a tale disposizione valgono le medesime considerazioni espresse sul precedente Art. 1-ter. (Cessione del credito) – emendamento 1.0.60 testo 2 5.115 testo 2.

**RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI
SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

Art. 1-sexies (Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori) Emendamento 1.0.70 testo 2

Si rappresenta la necessità di apportare la seguente modificazione

1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del FIR istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica "Covid 19", all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "La citata Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità.", sono sostituite dalle seguenti "La citata Commissione è composta da un numero di membri non superiore a 14 unità, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità.". sono nominati cinque nuovi componenti della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2019 n. 135, in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. I cinque nuovi componenti sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è altresì determinato il loro compenso, secondo le modalità e i limiti di spesa previsti nel comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni, dove nel settimo periodo la parola "nove" è sostituita dalla parola "quattordici". Resta fermo il limite di spesa, per l'anno 2021, pari a 1,2 milioni di euro previsto relativi oneri si provvede con la dotazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 501, della predetta legge n. 145 del 2018. ".

Art. 12-bis. (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento) - emendamento 12.0.1 (testo 4)

si propone la riformulazione in rosso.

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività

lavorativa, la possibilità di erogare l'assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2021, un fondo ~~volto ad erogare, nei limiti della dotazione finanziaria autorizzata ai sensi del presente comma, contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma ha~~ una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 18-bis. (indennità COVID- 19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità) emendamento 18.0.4 testo 2

La proposta è diretta a prevedere l'attribuzione di una indennità COVID- 19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1 maggio 2021 il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021.

Al riguardo, in ordine alla definizione con decreto dell'importo della prevista indennità **risulta necessario prevedere il concerto del MEF nel previsto decreto del Ministero della salute, al fine della verifica del tetto di spesa previsto dalla norma.**

Ciò posto, si fa presente che l'ulteriore corso della disposizione è condizionato al recepimento delle seguenti **modifiche al comma 1:**

1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1 maggio 2021, è riconosciuta una indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto del ministero della salute da adottare, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresì, le modalità di erogazione dell'indennità alla quale si applica l'articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176.

Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di personale medico INAIL) Emendamento 19.0.21 t2

Dal momento che l'emendamento risulta scoperto è necessario che la copertura sia sul Fondo esigenze indifferibili a legislazione vigente. Per cui è necessaria la seguente riformulazione:

1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rinvenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000, per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

**Art. 30-septies. (Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale)
emendamento 30.0.110 (già 40.0.62 - testo 3)**

Proroga a giugno 2023 l'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.

La RT stima un maggior onere di 1,35 milioni per l'anno 2022 e di 0,675 milioni di euro per l'anno 2023. Considerato che, come affermato in RT, nella c.s. sussistono risorse disponibili da destinare a parziale copertura dei relativi oneri già finalizzati alla copertura di spese di funzionamento e per i compensi non utilizzati in quanto l'avvio della struttura commissariale è avvenuta con ritardo rispetto alle previsioni, per la parte rimanente è previsto uno stanziamento di 500.000 euro per il 2022.

Ciò posto, preso atto di quanto rappresentato nella RT, si segnala che per gli effetti finanziari di FB e IND occorre includere l'intera maggiore spesa derivante dalla proroga e imputarla agli anni in cui sarà sostenuta (anche il 2023), oltre naturalmente a individuare la copertura su quei saldi.

Pertanto, il comma 3 va sostituito con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023 ~~nel limite di 500.000 euro per l'anno 2022~~, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.


Articolo 33, commi 2-bis 2-quater – emendamento 33.5 dottorati

Al fine di dare integrale copertura finanziaria agli oneri della disposizione, sono **necessarie le seguenti modifiche ai commi 2-quater e 2-quinquies:**

*2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di **60 61,6 milioni per l'anno 2021**.*

*2-quinquies. All'onere derivante dai commi da 2-bis a 2-quater, pari a **60 61,6 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede **quanto a 60 milioni di euro** mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto e **quanto a 1,6 milioni di euro** mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

Il Ragioniere Generale dello Stato



MAXIEMENDAMENTO
AS 2144
OSSERVAZIONI E RIFORMULAZIONI
DI CARATTERE FORMALE
NON OSTATIVE ALLA BOLLINATURA

OSSERVAZIONI

Articolo 26 trasporto passeggeri emendamento 26.28-testo 2; 38.0.11 testo 2

Si prende atto della segnalazione pervenuta dal Ministero per il turismo sulla circostanza che l'emendamento pur formulato come tetto di spesa, ha una formulazione tale comprendere una platea di beneficiari estremamente ampia tale da ridurre l'efficacia della disposizione.

A tal riguardo, il Ministero propone di sostituire l'attuale formulazione “*le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico di linea*” con la seguente formulazione: “*esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218*”.

Su tale eventuale modifica, sulla quale si rinvia a valutazioni politica, non si hanno per quanto di competenza osservazioni da formulare.

Art. 26-bis. CONCESSIONI DI POSTEGGIO Emendamento 26.0.32 testo 2

la proposta in esame estende alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il regime generale di proroga di cui all'articolo 103 comma 2 del D.L. n. 188 del 2020, secondo cui tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni e titoli abilitativi comunque denominati conservano validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica in corso (anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma comunque restando l'eventuale maggior durata prevista).

Al riguardo, nel rilevare preliminarmente la sistematica reiterazione, da anni, delle proposte di proroga in ordine alle concessioni in esame, si manifestano forti perplessità nei confronti di una proroga come quella contenuta nella proposta in esame che è di fatto ‘*sine die*’, non potendosi prevedere allo stato il termine della situazione emergenziale.

Vanno necessariamente richiamati, per completezza, gli ormai pacifici e sovraordinati principi di concorrenza e trasparenza (letti anche alla luce dei più recenti orientamenti del giudice nazionale ed europeo), secondo cui le concessioni vanno attribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale, al fine di scongiurare le conseguenze pregiudizievoli derivanti in termini di compressione dell'assetto concorrenziale e di garantire l'ottimale utilizzo dei beni pubblici ed il rispetto dei principi sanciti dal diritto dell'Unione europea, come stabilito dalla Corte di Giustizia U.E. con la sentenza del 14 luglio 2016.

RIFORMULAZIONI DI CARATTERE FORMALE

**Art. 2. (Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici)
- Emendamento 2.2-bis, 2.3, 2.4**

2. *Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:*

a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministero-Ministro del Turismo di concerto con il Ministero Ministro dell'Economia e delle Finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70% dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70% per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del **Ministero Ministro del Turismo** di concerto con il **Ministero Ministro dell'Economia e delle Finanze**, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

Articolo 5, commi 15-bis – 15-ter emendamento 5.49 testo 2

L'emendamento da un lato, con la sostituzione del comma 1061 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, rimette ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate le modalità attuative delle disposizioni, ma non sopprime il successivo comma 1064 che, invece, rinvia ad un decreto interministeriale le medesime competenze (tra l'altro il DM è stato già emesso il 20 marzo 2019 ma forse non ha sortito gli effetti sperati).

Pertanto, si ritiene che vada apportata la seguente modifica

«15-bis. *Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:*

"1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.".

15-ter. *Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al primo periodo **comma 15-bis.**».*

15-ter. *All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1064 è abrogato.*

articolo 30, comma 1-quater,emendamento 30.167 (testo 2) (assorbe anche 30.168 testo2)

Al capoverso “11-quater”, correggere il refuso “legge 27 dicembre 2019, n. 60” in “legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

Articolo 30, comma 1-septies emendamento 30.205

da stralciare in quanto analoga disposizione è prevista alla lett. b) del comma 2-bis dell'articolo 30 in esame, come introdotto dall'emendamento 30.32

Art. 30-ter. (flessibilità enti in disavanzo) emendamento 30.0.11 testo 2

da stralciare in quanto analoga disposizione è prevista alla lett. c) del comma 2-bis dell'articolo 30 in esame, come introdotto dall'emendamento 30.32

Coord. 2 I Relatori Art. 1

Al comma 13, lettera b), sopprimere le parole da: «e modificato» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente al medesimo comma 13, lettera g), sostituire le parole: «commi 599 e 602» con le seguenti: «comma

La modifica appare incompleta

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41**

All'articolo 1:

è premesso il seguente:

*«Art. 01.
(Proroga del versamento IRAP)*

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato».

al comma 11, il secondo periodo, è sostituito con il seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;"».

dopo il comma 17, è inserito il seguente:

«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020.

dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

*«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: "4-bis. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo."».

Art. 1-ter.



(Cessione del credito)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1059, primo periodo, la parola "esclusivamente" è soppressa;
 - b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

"1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.".

Art. 1-quater.

(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "lettere *a*) e *b*)" con le seguenti: "lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*)"».

Art. 1-quinquies.

(contributo a fondo perduto per start up)

1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto.
3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono concessi nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche per il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Art. 1-sexies.

(Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori)

1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del FIR istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica "Covid 19", sono nominati cinque nuovi componenti della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11



giugno 2019 n. 135, in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. I cinque nuovi componenti sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è altresì determinato il loro compenso, secondo le modalità e i limiti di spesa previsti nel comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni, dove nel settimo periodo la parola “nove” è sostituita dalla parola “quattordici”. Ai relativi oneri si provvede con la dotazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 501, della predetta legge n. 145 del 2018.”. *L’articolo 2, è sostituito dal seguente:*

«Art. 2.

*(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana
appartenenti a comprensori sciistici)*

1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
 - a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70% dell’importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70% per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;
 - b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
 - c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Allegato 2-bis al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lett. b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all’articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 42.».



All'articolo 5:

il comma 14, è sostituito dal seguente:

«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice."».

dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpiti da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:

"1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.".

15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-bis.».

dopo il comma 22, è inserito il seguente:

«22-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art 5-bis.

*(Norma di interpretazione autentica dell'art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale».



All'articolo 6:

i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata a: "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni. ».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis.

1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 6-ter.

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020", con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021"

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Art. 6-quater.

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)



1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 6-quinquies.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
 - a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.;"
 - b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. .

Art. 6-sexies.

(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto .
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Art. 6-septies.

(Canoni di locazione non percepiti)



1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
 - a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».
 - b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

Art. 6-octies.

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a* e *b*), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:
 - i*) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021;
 - ii*) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021;
 - iii*) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021.».

«Art. 6-novies.

(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari del fatturato o dei corrispettivi, derivanti dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni compatti e dalla riduzione dei flussi turistici legati della crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

All'articolo 8:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:



«3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

*Art. 9-bis
(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)*

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000,00 euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

*«Art. 10-bis.
(Esenzione dall'imposta di bollo)*

1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella - Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

All'articolo 11:

dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:



«3-bis. Al fine di stabilire la non pignorabilità dei crediti aventi ad oggetto il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza, all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole “n. 601” è aggiunto il seguente periodo: “e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di Procedura Civile”.».

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, **la possibilità di versare** l'assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2021, un fondo volto ad erogare, nei limiti della dotazione finanziaria autorizzata ai sensi del presente comma, contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1 anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sostegno ai genitori con figli disabili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 365 le parole “Alle madri disoccupate” sono sostituite dalle seguenti “ad uno dei genitori disoccupati”

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.



2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

All'articolo 15:

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per» *con le seguenti:* «A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per».

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(indennità COVID- 19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità)

1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1 maggio 2021, è riconosciuta una indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto del ministero della salute da adottare, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresì, le modalità di erogazione dell'indennità alla quale si applica l'articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021».

All'articolo 19:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificati dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni».



Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

*Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)*

1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rinvenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000, per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

All'articolo 20:

al comma 2:

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) dopo l'allegato B è inserito l'allegato B-bis, allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463, è inserito il seguente:

“463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le Regioni e le Province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici e odontoiatri, nonché dagli altri professionisti sanitari di cui al presente comma, devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al



finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato B-bis annesso alla presente legge.”;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

“464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.”

al comma 6, è inserito, in fine, il seguente periodo:

«Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».

Dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono inserite le parole: "A decorrere dal 2022,".

Art. 20-ter.

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up.*»
2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Sars Cov 2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del servizio sanitario nazionale, le infermiere volontarie della Croce rossa italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parentale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il Sars-Cov 2.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 21, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19, nei limiti delle risorse di cui al comma 2.».

Dopo l'articolo 21, sono inseriti i seguenti:



Art. 21-bis.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 21-ter.

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
2. Nel caso di impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con



posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede:

a) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

b) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dai commi da 1 a 4.

All'articolo 23:

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro, per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Alla luce del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, operato dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico dal Covid-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette elezioni. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibiti a seggi elettorali.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti delle dotazioni del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.



3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

*Art. 23-ter.
(Fondo per il sostegno alle Città d'Arte e ai borghi)*

1. Al fine di sostenere le piccole e medie Città d'Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.
3. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Cultura da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base della qualità dei progetti presentati.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto.».

All'articolo 24:

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento».

Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

*«Art. 24-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza)*

1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e consentire di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo i casi di dolo e colpa grave.»

All'articolo 25:

al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,» sono inserite le seguenti: «e alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9,»

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:



«3-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 1-ter, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno di imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021."».

All'articolo 26:

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità».

al comma 1:

al primo periodo le parole "200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "220 milioni di euro" e dopo le parole: «operanti nei centri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea".

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.".

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 52-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021".

1-ter. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto."».

Dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e per l'effetto le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista."».

All'articolo 28:

al comma 1, dopo la lettera m), è inserita la seguente:



«*m-bis*) All'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi.

1-*ter*. L'efficacia della disposizione di cui al comma precedente è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.».

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: "dei limiti" a: "de minimis" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in tema di Aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, di adozione del *Temporary Framework* e successive modificazioni"».

All'articolo 29:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» sono aggiunte le seguenti: «in via prioritaria» e dopo le parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» sono aggiunte le seguenti: «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

al comma 5, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«*a-bis*) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovraccompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

Dopo l'articolo 29, sono inseriti i seguenti:

*«Art. 29-*bis*.*

(Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci)

1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui



motore possa essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.

Art. 29-ter.

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: "ed è esclusa la loro cumulabilità" fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato".».

«Art. 29-quater.

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus COVID-19, all'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2021".

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera a) le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

alla lettera c) le parole «165 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni»;

il comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. a), pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 82,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

b) al comma 1-bis, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020";

c) al comma 2, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziati 2020 e 2021".».

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "diciotto mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle



seguenti: "ventiquattro mesi" e al comma 10, è aggiunto il seguente periodo: "Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa."».

al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:

«La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2022.».

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, ampliamento, miglioramento, completamento e messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021.".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

«6-quater. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 105, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

“3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021”.

il comma 7, è sostituito con il seguente: “Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023».

al comma 8, le parole: "1º gennaio 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023";

al comma 9, le parole: "1º gennaio 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023";

al comma 10 le parole: "1º gennaio 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023";

al comma 11, le parole: "1º gennaio 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:



«11-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2021 qualora il previsto termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i Comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ovvero anche i Comuni con facoltà di ripresentare un nuovo piano che nello stesso periodo abbiano già presentato il Piano.

11-ter. Dall'attuazione del comma 11-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11-quater. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 60, non si applicano, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 11-quater si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 11-quater e 11-quinquies, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi dell'articolo 41.

11-septies. La disposizione di cui al comma 1-bis, dell'articolo 109, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche per l'esercizio finanziario 2021. Nella rubrica dell'articolo 109, la parola: "correnti" è soppressa;

11-octies. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente: "f-bis) acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90".».

11-novies. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di cinque mesi"».

Dopo l'articolo 30, sono inseriti i seguenti:

«Art. 30-bis.
(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)



1. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021".

*Art. 30-ter.
(flessibilità enti in disavanzo)*

1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021".

*Art. 30-quater.
(Assunzioni personale addetto alla ricostruzione di Ischia)*

1. Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i Comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatesi il giorno 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021 con contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri derivanti dalla presente articolo pari a euro 420.000, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

*Art. 30-quinquies.
(Incremento fondo salva opere)*

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 47, comma 1-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo periodo, sostituire le parole: "ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara" con le seguenti: ". Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può svolgere l'istruttoria delle domande nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102" e, al secondo periodo, sostituire le parole: "dalla convenzione" con le seguenti: "dalle convenzioni".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

*Art. 30-sexies.
(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)*



1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 ed in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente articolo ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'art. 41 del presente decreto.
4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 par.3 TFUE.

Art. 30-septies.

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale)

1. In relazione alla necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2023".
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 500.000 di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 4:
 - 1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.";
 - 2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie";
 - b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:



"Art. 10-bis. - (Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3) -

1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredata da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) così come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredata da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque tale da:

a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometricospaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;

b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;

b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter;

c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione



e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter del presente decreto.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della messa in servizio di cui al comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.

10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.".

Art. 10-ter. - (*Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3*) -

1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis, comma 8";

c) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere entro i termini agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 5.";

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3."."

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 4.».

All'articolo 31:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: «igiene individuale», sono inserite le seguenti: «, dell'aria»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi, mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto.».



al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», sono aggiunte le seguenti: «e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell'Afam».

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Per le finalità di cui al comma 6, sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro, per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.
(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)

1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall'emergenza COVID-19, anche oltre la cessazione della stessa, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla rubrica, dopo le parole "delle scuole" sono inserite le seguenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale";
 - b) al comma 1, dopo le parole "n. 62," sono inserite le seguenti: " degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.>";
 - c) al comma 2-bis, dopo le parole "n. 62," sono inserite le seguenti: " degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.".»

All'articolo 33:

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.



2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 60 milioni per l'anno 2021.

2-quinquies. All'onere derivante dai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto..».

2-sexiex. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

All'articolo 34:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del Turismo”.

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento:

- a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità anche destinate ad attività ludico-sportive;
- b) inclusione lavorativa, e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità;

Dopo l'articolo 34, sono inseriti i seguenti:

«Art. 34-bis.

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, **pari ad euro 1.032.914,00**, sono trasferite, per le medesime finalità, sull'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Art. 34-ter.



(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone disabilità uditiva)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST).
2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e LIST e di sottotitolazione.
4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458 è sostituito dal seguente: «458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456.».
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

All'articolo 35:

al comma 8, alla lettera a), è premessa la seguente:

«0a) al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021" e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039".

al comma 9, le parole: «7.164.575», sono sostituite con le seguenti: «17.216.364»;

il comma 10, è sostituito con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro 10.051.789, mediante



corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:

“Art. 35-bis

(Divise antisommossa polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 da destinare all'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, per interventi in situazioni a rischio di incolumità.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto”

All'articolo 36:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nell'anno 2019 e nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021"».

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 2, secondo periodo, le parole "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi";
- b. dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023.".

4-ter. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."."

4-quater. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 12 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 **come incrementato ai sensi dell'articolo del presente decreto.».**

Dopo l'articolo 36, sono inseriti i seguenti:

“Art. 36-bis

(Sostegno alla cultura)



1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute, nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
3. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel limite complessivo di 10 milioni di euro nell'anno 2021. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7. **Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche".**

«Art. 36-ter.

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo, alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, limitatamente all'anno 2021, è autorizzata la spesa di euro 700.000.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 700.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi dell'articolo 41.

«Art. 36-quater.

(*Misure per le attività sportive*)

1. All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi, alternativamente al rimborso o alla



realizzazione delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale."».

All'articolo 37:

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico."

Dopo l'articolo 37, sono inseriti i seguenti:

«Art. 37-bis.

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica per l'anno 2021, nel limite di spesa massima di cui al comma 2, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

Art. 37-ter

(Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente: "Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma, il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma"».

All'articolo 39:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:



"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis".».

1-ter. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;
b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.;";
c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."

1-quater. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente:

«6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte»

1-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 142, il secondo periodo è soppresso.

1-sexies. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-octies inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.”

1-septies. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014.».

Dopo l'articolo 39, sono inseriti i seguenti:

*«Art. 39-bis.
(Accesso delle imprese agricole al Conto termico)*

1. Nelle zone montane le misure d'incentivazione di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 si applicano anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.



Art. 39-ter.

(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).
2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:
 - a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
 - b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto 22 gennaio 2014 recante Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
 - c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Art. 39-quater.

(Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)

1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “la posidonia spiaggiata, laddove reimessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.”;

Dopo l'articolo 40, sono inseriti i seguenti:

«Art. 40-bis.

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)

1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere traferite dalla suddetta contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del Comune ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del



decreto-legge n. 109, del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 40-ter.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
2. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-octies inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
3. Gli amministratori e i sindaci delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 del codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza ovvero dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento di cui al comma 1.».

«Art. 40-quater.

(Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

1. L'articolo 41-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 41-bis.

(Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle precedenti categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore, e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale



originariamente finanziato; l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa; non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072;

b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;

c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;

d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'art. 569 del codice di procedura civile;

e) che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80;

3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4.

4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla presente finalità è riservata una quota di 8 milioni di euro per l'anno 2021, nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo, che è corrispondentemente rifinanziato. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del relativo decreto interministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.

5. Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2, e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

6. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. Il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al comma 1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere il processo fino a sei mesi. L'istanza può essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-bis, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile e il giudice provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto comma. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 624-bis del codice di procedura civile.

8. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 conceda al debitore



un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4.

10. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

«Art. 40-quinquies.

(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:

- a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;**
- b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.**

Dopo l'articolo 42, è aggiunto il seguente:

«Art. 42-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

Dopo l'allegato 2, è inserito il seguente:

<i>Allegato 2-bis – Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lett.c)</i>	<i>2.2-bis</i>	<i>2.3</i>	<i>2.4</i>
REGIONE	QUOTA SPETTANTE		
BOLZANO	€ 64.400.000		
TRENTO	€ 50.600.000		
VENETO	€ 24.774.995		
LOMBARDIA	€ 24.057.883		
VALLE D'AOSTA	€ 20.435.083		
PIEMONTE	€ 18.783.151		
ABRUZZO	€ 5.931.068		
FRIULI	€ 3.794.994		
EMILIA R	€ 3.721.052		
MARCHE	€ 2.768.442		
TOSCANA	€ 2.538.480		



SICILIA	€ 2.042.130		
BASILICATA	€ 1.695.175		
UMBRIA	€ 1.530.266		
CALABRIA	€ 1.113.732		
CAMPANIA	€ 743.720		
MOLISE	€ 409.494		
LIGURIA	€ 352.380		
LAZIO	€ 172.042		
SARDEGNA	€ 101.116		
PUGLIA	€ 34.796		
TOTALE	€ 230.000.000		

Ulteriori modifiche di coordinamento:

Coord. 1

I Relatori

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"» sono sostituite dalle seguenti: «dall'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

al comma 3, dopo le parole: «del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986», le parole da: «del testo unico» fino a «citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico,» e le parole: «a quello di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso alla data di entrata in vigore»;

al comma 8, quarto periodo, le parole: «Le modalità di effettuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di presentazione»;

al comma 10, lettera a), numero 1), sono premesse le seguenti parole: «all'alinea,»;

al comma 10, lettera b), la numerazione del capoverso «1-bis» è sostituita dalla seguente: «1.1»;

al comma 12, le parole: «dall'abrogazione della disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'abrogazione delle disposizioni»;

al comma 13, lettera d), le parole: «articolo 78 comma 3 decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 78, comma 3, del decreto-legge»;

al comma 16, al primo periodo, le parole: «dei limiti e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti e delle condizioni previsti» e, al secondo periodo, le parole: «viene definito il monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite le modalità di monitoraggio»;

alla rubrica, le parole: «per precompilata» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di dichiarazione precompilata».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «, sono ripartite, tra le regioni e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «sono ripartite tra le regioni e le province autonome».

All'articolo 5:



al comma 3, al primo periodo, le parole: «i soggetti per cui» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti per i quali» e, all'ultimo periodo, le parole: «sono rese disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «è reso disponibile»;

al comma 16, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014,»;

alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «Autorità di regolazione per energia reti e ambiente» è inserita la seguente: «(ARERA)» e le parole: «diverse dagli usi domestici» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle per usi domestici»;

al comma 3, le parole: «risorse rivenienti» sono sostituite dalle seguenti: «risorse rivenienti»;

al comma 6, dopo le parole: «a favore della RAI» sono inserite le seguenti: «- Radiotelevisione italiana spa».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera c), capoverso, alle parole: «All'onere» è premessa la seguente numerazione: «13.»;

al comma 2, lettera c), capoverso, alle parole: «All'onere» è premessa la seguente numerazione: «313.».

All'articolo 8:

al comma 8, primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 18 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»;

al comma 9, secondo periodo, le parole: «resta, altresì, precluso» sono sostituite dalle seguenti: «resta altresì preclusa»;

al comma 13, terzo periodo, le parole: «esigenze finanziare» sono sostituite dalle seguenti: «esigenze finanziarie».

All'articolo 9:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «all'articoli 15 e 15-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 15 e 15-bis»;

al comma 2, le parole: «né di NASPI» sono sostituite dalle seguenti: «né di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI)»;

al comma 10, primo periodo, le parole: «il Comitato Olimpico Nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «il Comitato olimpico nazionale italiano» e le parole da: «, riconosciuti» fino a «(CIP)» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuti dal CONI e dal CIP»;

al comma 14, alle parole: «Sport e Salute s.p.a.» sono premesse le seguenti: «La società».

All'articolo 11:

al comma 2, le parole: «numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019» sono sostituite dalle seguenti: «numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,».

All'articolo 12:



al comma 1, lettera a), le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «e quello relative» sono sostituite dalle seguenti: «e quello relativo».

All'articolo 18:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «sedi territoriali delle Regioni e Province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «sedi territoriali delle regioni e delle province autonome» e le parole: «e provinciali autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e delle province autonome»;

alla rubrica, le parole: «Proroga incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «Proroga degli incarichi».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera b), capoverso, alle parole: «L'esonero» è premessa la seguente numerazione: «2.».

All'articolo 20:

al comma 2, lettera c), alinea, le parole: «allegato 1 al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto»;

al comma 2, lettera e), capoverso 464-bis, le parole: «convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica."» sono sostituite dalle seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";»;

al comma 2, lettera g), capoverso 467, ultimo periodo, le parole: «emergenza epidemiologica COVID-19;» sono sostituite dalle seguenti: ««emergenza epidemiologica da COVID-19";»;

al comma 2, lettera h), ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 471» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1»;

al comma 8, le parole: «per quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «in quanto compatibili»;

al comma 12, lettera a), dopo, le parole: «al comma 5,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,» e le parole: «"sulla eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «"e sulla eventuale»;

al comma 12, lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «alla regione e provincia autonoma» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione o alla provincia autonoma»;

al comma 13, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

All'articolo 23:

al comma 3, dopo le parole: «pari a 1.260 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole: «inerenti l'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti all'emergenza».

All'articolo 28:

al comma 1, lettera i), capoverso 4, le parole: «(o per i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «o per i lavoratori», le parole: «ha inciso negativamente)» sono sostituite dalle seguenti: «ha inciso negativamente», le parole: «(o a condizione» sono sostituite dalle seguenti: «, o a condizione» e le parole: «l'aiuto)» sono sostituite dalle seguenti: «l'aiuto»;

al comma 1, lettera j), capoverso 5, le parole: «(compresi i contributi» sono sostituite dalle seguenti: «, compresi i contributi», le parole: «datore di lavoro)» con le seguenti: «datore di lavoro,»;



le parole: «del personale beneficiario (o» sono sostituite dalle seguenti: «del personale beneficiario, o» e le parole: «del lavoratore autonomo)» sono sostituite dalle seguenti: «del lavoratore autonomo»; alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19».

All'articolo 29:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «individuate, con i provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «, individuate con i provvedimenti»;

al comma 5, lettera a), dopo le parole: «destinate ai servizi di trasporto pubblico locale» il segno di interpunkzione: «,» è soppresso e le parole: «"anche tenuto conto» sono sostituite dalle seguenti: «", anche tenuto conto».

All'articolo 30:

al comma 2, le parole: «lett. a» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a»;

al comma 3, le parole: «lett. c» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c»;

al comma 5, le parole: «all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

All'articolo 31:

al comma 4, le parole: «del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129»;

alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19».

All'articolo 32:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di 35 milioni» sono aggiunte le seguenti: «di euro»;

alla rubrica, le parole: «sostegno fruizione» sono sostituite dalle seguenti: «sostegno alla fruizione» e le parole: «Regioni del mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «regioni del Mezzogiorno».

All'articolo 33:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «ovvero piattaforme digitali» sono sostituite dalle seguenti: «o di piattaforme digitali».

All'articolo 34:

al comma 2, le parole: «, ovvero dell'Autorità politica delegata» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'Autorità politica delegata»;

al comma 3, lettera a), le parole: «"e 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «"e di 20 milioni di euro».

All'articolo 35:

al comma 2, le parole: «nonché assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di assicurare»;

al comma 4, dopo le parole: «per lo svolgimento» è inserito il seguente segno di interpunkzione: «,» e le parole: «e di cui euro 1.150.000» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 1.150.000»;

al comma 5, le parole: «Guardia Costiera» sono sostituite dalle seguenti: «Guardia costiera,» e le parole: «e di euro 1.600.958» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 1.600.958».

All'articolo 36:



al comma 1, le parole: «Il fondo per la parte corrente» sono sostituite dalle seguenti: «Il fondo di parte corrente».

All'articolo 37:

al comma 2, primo periodo, le parole: «settore bancario finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «settore bancario, finanziario»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «del 17 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, del 17 giugno 2014» e, al quarto periodo, dopo le parole: «fermo restando quanto previsto al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 40:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «commissario straordinario» il segno di interruzione: «;» è sostituito dal seguente: «..».

All'articolo 42:

al comma 5, secondo periodo, le parole: «al medesimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al medesimo comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 178 del 2020»;

al comma 9, le parole: «dell'epidemia "Covid-19"» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia da COVID-19»;

al comma 10, lettera c), le parole: «dall'abrogazione della disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'abrogazione delle disposizioni».

Coord. 2

I Relatori

Art. 1

Al comma 13, lettera b), sopprimere le parole da: «e modificato» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente al medesimo comma 13, lettera g), sostituire le parole: «commi 599 e 602» con le seguenti: «comma

Art. 8

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «il termine di decadenza di cui al presente comma» con le seguenti: «il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza,»;

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «il termine di decadenza di cui al presente comma» con le seguenti: «il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza

Art. 12

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e» inserire le seguenti: «insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma».

Art. 16

Al comma 1, sostituire le parole: «il requisito di cui all'articolo 3» con le seguenti: «non è richiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 3» e sopprimere le parole: «non trova applicazione».

Art. 20

Al comma 2, lettera h), sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dal comma 2, lettera h), del presente articolo, si provvede



nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal comma 6 del presente articolo».

Art. 21

Sostituire la rubrica con la seguente: «Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19».

Art. 24

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'equilibrio dell'anno 2020» con le seguenti: «dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020»

Art. 25

Sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi».

Art. 31

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» inserire le seguenti: «ed educative».

Conseguentemente, ai commi 1, lettera c), 2, secondo periodo, 4, 5, primo periodo, e 6, primo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» inserire le seguenti: «ed educative statali».

Art. 38

Al comma 5, dopo le parole: «indennità di sostegno» inserire le seguenti: «a valere sul fondo» e dopo le parole: «misure di sostegno» inserire le seguenti: «a valere sulle risorse».

IL GOVERNO



ATTO SENATO 2144

MAXIEMENDAMENTO

RELAZIONE TECNICA

Articolo 01 Proroga del versamento IRAP

Emendamento 01.1

La disposizione non determina effetti essendo garantito il gettito sempre nel corrente anno e alla luce del fatto che prudenzialmente alla misura originaria, già oggetto di proroga, non sono stati ascritti effetti.

Articolo 1, comma 5 bis

Emendamento 1.115

La disposizione di natura ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 11

Emendamento 1.160

Si sostituisce il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 1 del DL n. 41 del 2021, prevedendo che *«All'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;"».

L'emendamento interviene sulla disciplina del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 59 del DL n. 104 del 2020 e, in particolare, sullo specifico contributo che spetta, per il 2021, agli operatori commerciali dei comuni in cui sono situati santuari religiosi, introdotto dall'articolo 1, commi 87 e 88, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

L'emendamento, in sostanza, nel riscrivere il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 1 del DL n. 41 del 2021, conferma che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 59 del DL n. 104 del 2020, si applica limitatamente ai comuni ove sono situati santuari religiosi con popolazione superiore a 10 mila abitanti. Questa parte della proposta emendativa, pertanto, non innova il vigente secondo periodo dell'articolo 1, comma 11, del DL n. 41 del 2021. L'emendamento prevede, inoltre, che il requisito del numero minimo di abitanti non si applica per i comuni (ove sono situati santuari religiosi) interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Pertanto, la novità rispetto alla norma vigente consiste nella eliminazione del requisito del numero minimo di abitanti, per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ove sono situati santuari religiosi.

Tanto premesso, con riferimento alla richiesta di predisporre la relazione tecnica dell'emendamento in esame, si fa presente che la proposta emendativa, come già rappresentato, interviene sui requisiti di alcuni beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020, per i quali è previsto uno specifico stanziamento massimo di spesa. Pertanto, si ritiene che l'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari che determinerebbe l'approvazione dell'emendamento, derivante dalla parziale rimozione del requisito relativo al numero minimo di abitanti dei comuni in cui sono situati santuari religiosi debba trovare copertura finanziaria entro il limite di spesa già previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 178 del 2020.



Articolo 1, comma 17-bis

Emendamento 1.173 testo 2 - 4.29 testo 2- 5.0.50 testo 2

La disposizione consente di pagare, per l'anno 2021, le somme affidate all'agente della riscossione entro il 31 ottobre 2020 mediante la c.d. “compensazione straordinaria” con i crediti, debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali. In tal modo, come già ripetutamente accaduto in passato, si interviene nuovamente per ampliare l'ambito temporale di applicazione dell'istituto, attualmente definito dall'art. 37, comma 1-bis, del DL n. 124/2019, che aveva permesso di utilizzare i crediti in parola per pagare, per gli anni 2019 e 2020, le somme affidate agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2019. **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 1-bis Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Emendamento 1.0.50 testo 2 - Analogico a 5.68

L'emendamento è volto a consentire la rivalutazione dei beni d'impresa, di cui all'art. 110 del D.L. n. 104 del 2020, anche nel bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (bilancio relativo all'esercizio 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), ossia nel bilancio relativo all'esercizio successivo a quello per cui è possibile, a legislazione vigente, operare la rivalutazione (bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019), limitatamente, però, ai beni non rivalutati nel bilancio precedente.

All'emendamento non si ascrivono effetti, non avendo lo stesso rilevanza fiscale ma solo civilistica.

Articolo 1-ter. Cessione del credito.

Emendamento 1.0.60 testo 2 - 5.115 testo 2

L'articolo è finalizzato a rendere cedibile - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 - i “crediti d'imposta per la Transizione 4.0” di cui all'articolo 1, da comma 1051 a 1058, della legge n. 178 del 2020, consentendo ai soggetti beneficiari degli stessi di optare, in luogo della compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Alla disposizione non si ascrivono effetti considerato che il credito di imposta viene usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente e che la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso

Articolo 1-quater. Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Emendamento 1.0.61 Testo 2 (che assorbe il 5.18 e 5.107)

L'emendamento, attraverso l'inserimento dell'articolo 1-bis nel provvedimento in oggetto, intende modificare l'art. 121, comma 2, lettera a), del DL n. 34 del 2020 al fine di includere tra le spese per le quali può essere esercitata l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione spettante quelle sostenute per interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR nonché per quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR

Alla disposizione non si ascrivono effetti in quanto a tali crediti si applicano le condizioni di fruizione previsti dal comma 3 del citato art. 121, che assicurano l'invarianza finanziaria della misura.

Articolo 1-quinquies Contributo a fondo perduto per start up



Emendamento 1.136 testo 3

La norma di cui al presente articolo introduce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, con partita IVA attivata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e con effettivo inizio dell'attività d'impresa nel 2019, che tuttavia sono esclusi dalla fruizione del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2020 non è inferiore almeno del trenta per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2019.

La norma rinvia, per quanto compatibili, alle ulteriori previsioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

I soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e avviato l'attività nel 2019, nel caso in cui presentino il requisito del calo del fatturato previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e rispettino gli ulteriori requisiti previsti da tale decreto, sono esclusi dalla fruizione del contributo introdotto dal presente articolo, in quanto già potenzialmente beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Il contributo di cui al presente articolo è erogato nella misura massima di mille euro per beneficiario, entro il limite di spesa complessiva di 20 milioni di euro.

La definizione delle modalità di attuazione di tale norma è rinviate ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale verrà previsto anche il criterio per garantire il rispetto del limite delle risorse stanziate.

Gli oneri relativi alla presente disposizione sono fissati in 20 milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 1-sexies Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori

Emendamento 1.0.70 testo 2

La disposizione in esame prevede la possibilità di elevare da 9 a 14 il numero di membri della commissione prevista dall'articolo 1, comma 501, della legge 145/2018, fermo restando il limite massimo di spesa ivi previsto, pari a 1,2 mln di euro per l'anno 2021. Dalla disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici

Emendamento 2.2-bis - 2.3- 2.4

L'emendamento riscrive il comma 2 e non determina effetti finanziari in quanto il contributo complessivamente riconosciuto resta quantificato in 700 milioni di euro per l'anno 2021.

Le modifiche proposte, infatti, sono esclusivamente volte a porre in capo al Ministro del Turismo, e non più del Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di ripartire le risorse tra i beneficiari, nonché a rivedere i criteri di riparto

Articolo 5, comma 14

Emendamento 5.28 - 5.32 testo 2

La presente proposta emendativa si inserisce nel contesto degli strumenti di allerta finalizzati a far emergere tempestivamente le crisi di impresa. A tal fine, si provvede a modificare l'articolo 15, comma 7, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, che stabilisce che i creditori pubblici qualificati, ossia l'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo di dare avviso al



debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante come definito nel comma 2 del medesimo articolo.

L'emendamento prevede il differimento di un anno dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, disponendone la decorrenza dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La proposta emendativa stabilisce altresì la proroga dell'obbligo di segnalazione posto a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Agente della riscossione, previsto dal medesimo articolo 15 del Codice della crisi d'impresa.

La proposta normativa incide, con meccanismi di proroga e differimento, sulla regolamentazione della disciplina della cosiddetta «allerta esterna» in tema di crisi d'impresa e pertanto, riguardando la materia dell'ordinamento civile, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5, comma 15-bis.

Emendamento 5.49 testo 2

L'emendamento prevede la sostituzione del comma 1061 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, in modo da permettere alle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli a due ruote, che rimborsano al venditore l'importo del contributo, di recuperare tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per quanto concerne gli aspetti di natura finanziaria dell'emendamento in esame, si evidenzia che il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 viene riconosciuto complessivamente nel limite dei tetti di spesa annuali fissati in base alla legislazione vigente. Pertanto, al medesimo emendamento non si ascrivono effetti sul gettito erariale.

Art.5 comma 22-bis.

Emendamento 5.120 (testo 2)

La misura estende la proroga del versamento delle imposte di consumo sui tabacchi, già prevista dall'art. 163 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per le imposte relative ai mesi di aprile e maggio 2021, anche ai versamenti delle medesime imposte dovuti per il mese di giugno 2021, prevedendo che il versamento delle imposte afferenti a detto periodo contabile avvenga entro il mese di novembre 2021, con maggiorazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno. Poiché l'acquisizione delle somme di cui trattasi avviene entro il corrente anno finanziario 2021 la previsione non determina oneri per minori entrate, registrandosi esclusivamente uno slittamento dei pagamenti dovuti stimato dalla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in 824.724.591,20 euro.

Articolo 5-bis. Norma di interpretazione autentica dell'art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Emendamento 5.0.55

L'emendamento è volto a chiarire, attraverso una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 6-bis del DL n. 23 del 2020, che la rivalutazione consentita dalla citata disposizione, per i beni delle imprese operanti nel settore alberghiero e termale, si applica anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda viene, inoltre, chiarito che la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102, comma 8, del TUIR e, quindi, nel caso in cui le parti, in deroga



all'articolo 2561 del codice civile, abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione d'uso si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

Alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di una norma interpretativa che risulta coerente con quanto già affermato dall'Amministrazione finanziaria (cfr. risposta n. 200 del 23 marzo 2021 dell'Agenzia delle entrate).

Articolo 6 commi 5, 6 e 7

Emendamento 6.24 T2- 6.26 T2-6.28 T2- 6.36-bis T2- 6.43 T2- 6.49 T2

L'emendamento in esame ha natura agevolativa e prevede un esonero dal versamento del canone di abbonamento radiotelevisivo per le strutture ricettive e per quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico; vengono inclusi nell'agevolazione anche gli enti del terzo settore.

Nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto da parte dei contribuenti, agli stessi spetta un credito d'imposta da utilizzare in compensazione corrispondente all'importo versato.

Per quanto concerne la portata della norma proposta, in considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica causata dal Covid-19, di cui non si conoscono l'evoluzione e i tempi di risoluzione, e delle conseguenti difficoltà economiche in cui versano gli operatori dei settori citati, non si hanno osservazioni da formulare, rilevando che l'esenzione dal versamento del canone pagato dalle imprese determina una minore entrata per il 2021 di circa 83 milioni di euro.

Considerando che la proposta abroga la disposizione contenuta nell'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del DL 41/2021 (riduzione del canone RAI del 30%) a fronte della quale è stata prevista una copertura pari a 25 milioni di euro nel 2021, la presente proposta emendativa comporta un ulteriore onere pari a 58 milioni di euro per il 2021.

Il comma 7, lettera b) prevede per l'anno 2021, a copertura degli oneri recarti dalla modifica dei commi 5 e 6, la riduzione per un importo pari a 58 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, riguardante il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. Tale riduzione prudenziale è coerente con i recenti dati di monitoraggio sulla fruizione del predetto credito d'imposta, e tiene anche conto che il relativo periodo di prenotazione è previsto fino al 30 giugno 2021.

Articolo 6-bis.

Emendamento 6.0.174

In relazione agli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 119 del DL n. 34 del 2020, la norma prevede che l'imposta sul valore aggiunto non detraibile sia inclusa nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio.

Alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di una norma interpretativa che risulta coerente con quanto già affermato dall'Amministrazione finanziaria (cfr. Circ. n. 2 del 2020 dell'Agenzia delle entrate).

Articolo 6-ter Fondo per emergenze relative alle emittenti locali

Emendamento 6.0.191 Riformulazione

L'emendamento prevede uno stanziamento per il 2021 di 20 milioni di euro – che costituiscono tetto di spesa- per il Fondo per emergenze relative alle emittenti locali di cui all'articolo 195, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di 20 milioni.

Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto



Art. 6-quater Misure per il sostegno del sistema termale nazionale

Emendamento 6.0.200 testo 2 - 21.014 testo 2

La disposizione, al comma 1, incrementa di ulteriori 5 milioni, oltre ai 18 milioni già previsti, la dotazione per l'anno 2021 del fondo finalizzato alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, di cui all'articolo 29- bis del dl 104 del 2020. L'onere è formulato quale tetto di spesa.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto

Art. 6-quinquies. Misure per l'incentivazione del welfare aziendale

Emendamento 6.0.205 testo 2 - 6.0.206 testo 2- 6.0.207 testo 2

L'emendamento dispone la proroga per l'anno 2021 dell'incremento a 516,46 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.

La legislazione vigente prevede, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2018, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro sia di circa 30,4 milioni di euro.

Ai fini prudenziali, detto ammontare, in coerenza con l'incremento prudenziale posto a base della stima già effettuata in relazione all'agevolazione prevista dall'art. 112 del D.l. 34/2020 per l'anno precedente, viene incrementato di un terzo per un totale di 40,6 milioni di euro, in coerenza anche con i dati forniti dagli operatori del settore per il 2020.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima un perdita di gettito di competenza annua di IRPEF di circa -12,2 milioni di euro, e di -0,7 e -0,3 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la decorrenza per il solo anno 2021, ipotizzando che tali valori siano erogati prima del mese di dicembre, si stima il seguente andamento finanziario:

	2021	2022	2023	2024
IRPEF	-12,2	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,7	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,4	0,1	0,0
Totale	-12,2	-1,1	0,1	0,0

Milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

- quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.;"
- quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Articolo 6-sexies Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria

Emendamento 6.0.226 testo 2



La disposizione in esame prevede (comma 1) l'esenzione per l'anno 2021 della prima rata IMU dovuta sugli immobili posseduti dai soggetti passivi che hanno i requisiti per beneficiare del contributo a fondo perduto. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 1 a 4, del D.L. n. 41/2021, tali soggetti sono quelli con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro all'anno e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019. Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che la predetta esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sulla base di elementi informativi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, sono stati elaborati i dati di gettito IMU dei soggetti che risultano in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 1 del D.L. n. 41/2021.

Per valutare l'effettiva perdita di gettito sono stati in primo luogo esclusi i soggetti passivi IMU per i quali gli immobili utilizzati nella loro attività già risultano esenti nel corrente anno dal versamento della prima rata IMU. Si ricorda in particolare che specifiche esenzioni sono già previste dall'articolo 78, comma 3, del D.L. n. 104/2020 a favore degli immobili (cat. D3) destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, e dall'articolo 1, comma 599, della legge n. 178/2020 per gli immobili utilizzati nelle attività turistico-ricettiva e negli altri casi disciplinati dalla predetta disposizione.

Con riferimento ai soggetti non esenti, sulla base dei dati catastali presenti nella banca dati immobiliare integrata del Dipartimento delle Finanze, dopo aver escluso gli immobili locati, è stata stimata la quota di base imponibile degli immobili suscettibili di essere effettivamente utilizzati nell'attività dei soggetti passivi che la norma intende agevolare. L'incidenza sul totale della base imponibile IMU di tali soggetti è stata quindi utilizzata per valutare la quota parte di versamenti IMU potenzialmente riferita agli immobili esentati dalla disposizione in esame.

All'esito di tali operazioni risulta che per circa 290mila soggetti sono associati versamenti IMU per immobili esenti ai sensi del comma 2 per i quali si determina una perdita di gettito IMU per l'anno 2021 pari a 216 milioni di euro, di cui 73,5 milioni di euro si riferiscono all'IMU quota Stato e 142,5 milioni di euro all'IMU quota comune. Il ristoro delle minori entrate ai comuni sarà effettuato con la procedura prevista dal comma 3 della presente disposizione.

Il comma 5 dispone che agli oneri derivanti pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Articolo 6-septies Canoni di locazione non percepiti

Emendamento 6.0.227 T2 - 5.71 T2

La legislazione vigente prevede per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo l'esenzione solo per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, mentre per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e i restanti ad uso abitativo la tassazione avviene a prescindere dall'effettivo percepimento dei canoni. La tassazione dei redditi non percepiti viene meno solo dopo un provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità che accerti il mancato percepimento.

La disposizione prevede l'estensione della misura anche per i contratti sempre ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dell'estensione ai canoni non percepiti per gli immobili ad uso abitativo relativamente ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020, si stima che l'ammontare di canoni per locazioni non percepiti in tutto o in parte siano circa 135,7 milioni di euro, di cui 87,3 milioni di euro a tassazione ordinaria e 48,4 milioni di euro a cedolare secca. Inoltre l'ammontare di rendita relativa agli immobili in esame che sarà assoggettata ad Irpef è stimato in circa 23,4 milioni di euro.



Ipotizzando una durata media del procedimento giurisdizionale di circa 1 anno (in linea con pubblicazioni specialistiche di settore) e che, alla fine del procedimento, le imposte versate per i canoni non percepiti vengano restituite sotto forma di credito d'imposta e considerando il periodo di vigenza a decorrere dal 2020, si stima il seguente andamento finanziario:

	2021	2022	2023
IRPEF	-23,6	0,0	0,0
Addizionale regionale	-0,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	-0,4	0,1	0,0
Cedolare	-20,3	10,2	0,0
Totale	-45,2	10,3	0,0

Milioni di euro

Al comma 3 si prevede che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

- quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».
- quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

Articolo 6-octies Proroga versamenti Preu

Emendamento 6.0.275

La misura proroga il versamento delle somme dovute a titolo di saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio, afferente alla restante quota del quinto bimestre 2020, prevedendone il versamento in tre rate con scadenza rispettivamente al 29 ottobre 2021, al 30 novembre 2021 e al 15 dicembre 2021.

Le predette modalità di versamento non ingenerano oneri a carico dell'erario in quanto le somme dovute vengono integralmente versate entro il corrente anno finanziario, determinandosi esclusivamente la postergazione dell'acquisizione.

Art. 6-novies. Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali

Emendamento 6.0.142 Testo 2

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e riguarda le modalità con cui locatario e locatore rideterminano i canoni di locazione commerciali.

Articolo 8, comma 2-bis.

Emendamento 8.3 testo 2 - 8.5 testo 2- 8.7 testo 2- 8.30 testo 2 -8.31 testo 2

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto concede la possibilità per i datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178. Di anticipare la decorrenza della fruizione dei



trattamenti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 per consentire la continuità con i periodi precedenti.

Articolo 8 comma 3-bis.

Emendamento 8.37 testo 2

Per quanto attiene alla stima dell'impatto finanziario derivante dal presente emendamento si ipotizza che la platea interessata dalla proroga di 3 mesi dei termini decadenziali in esame possa riguardare circa 5.000 beneficiari (870 in CIGO, 2.560 in assegno ordinario e 1.570 in cassa integrazione in deroga).

Le basi tecniche, in termini di platee, retribuzioni medie e giornate di prestazioni fruite sono le quelle riportate nella relazione tecnica dell'art. 1, comma 300, della L. 178/2020.

Sono stati considerati un n° medio di settimane di proroga pari a 6.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame:

AS 2144 - Emendamento 8.37

Stima oneri al lordo degli effetti fiscali per la proroga al 30 giugno 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero medio settimane	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onerer per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
Anno 2021								
Ordinaria	870	6	81,0	5,9	3,8	-0,6	-0,4	-1,0
Fondi di solidarietà	2.560	6	75,0	5,9	3,6	-1,6	-1,0	-2,6
Deroga	1.570	6	67,0	5,9	3,7	-0,9	-0,5	-1,4
Totale	5.000					-3,1	-1,9	-5,0

Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

Articolo 9-bis Disposizioni urgenti per il settore marittimo

Emendamento 9.0.1 - 9.0.4-19.0.44 Testi 2

Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, la norma in esame prevede la possibilità, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment o si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e dei passeggeri e persistano, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, di applicare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 per i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994.

La disposizione riguarda 191 unità di lavoratori portuali per Cagliari (ADSP del Mare di Sardegna) e 90 per Catania (AdSP del mare di Sicilia orientale) per un totale complessivo di 281 unità.

Ai fini della quantificazione degli oneri pari a 2.703 milioni di euro per l'anno 2021 (6 mesi), che ne costituisce il limite di spesa, sono stati considerati i seguenti parametri:

Importo netto massimo giornaliero di CIGS 2021: 43,4 euro;

N° giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;



Retribuzione media giornaliera 2019: 83,1 euro;
importo medio giornaliero ANF: circa 5,5 euro.

L'onere derivante dal provvedimento in esame è riportato nella seguenti tabelle:
ASP del mare di Sardegna (Porto di Cagliari)

Stima onere 2021 derivante dalla concessione di indennità tipo CIGS ai lavoratori portuali - Porto di Cagliari e Catania										
(importi in euro)										
Anno	N° Beneficiari	N° Giornate	Indennità giornaliera CIGS (*)	ANF giornaliero	Retribuzione giornaliera (**)	Indennità tipo CIGS	ANF	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2021	Totale 6 mesi 2021
PORTO DI CAGLIARI										
2021	191	252	43,4	5,5	83,1	2.088.928,8	264.726,0	1.319.923,8	3.673.578,6	1.836.789,3
PORTO DI CATANIA										
2021	90	252	43,4	5,5	83,1	984.312,0	124.740,0	621.953,6	1.731.005,6	865.502,8
TOTALE										
2021	281	252	43,4	5,5	83,1	3.073.240,8	389.466,0	1.941.877,4	5.404.584,2	2.702.292,1

(*) Pari a 1/26 dell'importo massimo mensile netto CIGS 2021 (1.129,66 euro) (Circ. INPS n. 7/2021)

(**) Pari a 1/26 della retribuzione soglia mensile (2.159,48 euro) prevista per la concessione del trattamento massimo di integrazione salariale (Circolare INPS n. 7/2021)

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 2,703 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 41.

Art. 10-bis. Esenzione dall'imposta di bollo

Emendamento 10.0.20 testo 4

L'emendamento in oggetto propone per il 2021 l'esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia.

Dal "Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro" si evince che numero di tirocini extracurricolari (ultimo dato disponibile) attivati nel 2019 è pari a circa 355.000. Inoltre, considerato il difficile riscontro del dato puntuale, i tirocini curricolari vengono stimati, sulla base di alcuni articoli specialistici, in un numero di circa 150.000 ogni anno.

La misura, pertanto, determina una perdita di gettito di circa 8 milioni di euro su base annua.

Considerando l'entrata in vigore dell'agevolazione in corso dell'anno 2021, **si stima una perdita di gettito di circa 5,3 milioni di euro nel 2021.**

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato ai sensi dell'articolo 41.

Articolo 11 comma 3-bis.

Emendamento 11.7 testo 2

La disposizione prevede la non pignorabilità dei crediti aventi ad oggetto il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza che si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, ai sensi dell'articolo 545 del Codice di Procedura Civile

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Art. 12-bis. Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento

Emendamento 12.0.1 (testo 4)

Si istituisce un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 volto ad erogare un assegno di mantenimento a genitori separati o divorziati che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.

Art. 13-bis. Sostegno ai genitori con figli disabili

Emendamento 13.0.7 testo 2

L'emendamento in esame, riportato in calce, prevede la modifica del comma 365 art.1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ampliando la platea dei potenziali beneficiari; il bonus, previsto dalla Legge di bilancio per il 2021, nella misura massima di 500 euro era destinato alla "madri disoccupate o monoredito" facente parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento; l'emendamento in esame prevede che il bonus appena descritto sia destinato "ad uno dei genitori disoccupati". Il comma 366 della L.178/2020 rimandava ad un successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri circa la definizione della platea dei destinatari e le modalità di erogazione del contributo in esame. Poiché la misura della prestazione è demandata ad un decreto ministeriale non si può procedere alla verifica di congruità dello stanziamento, stabilito in 5 milioni di euro per ciascuno degli 2021, 2022 e 2023 dal comma 365 della L.178/2020. Si manifesta che, in ogni caso, la prestazione è autorizzata nel limite di spesa complessivo di 5 milioni per ogni anno nel triennio 2021-2023 così come stabilito dal suddetto comma 365 della L.178/2020. Dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14-bis. Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Emendamento 14.0.1 testo 2 - 14.0.2 testo 2 - 14.0.3 testo 2 - 14.0.4 testo 2

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell'attività sportiva di base, si prevede il rifinanziamento del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche" per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Sulla base dei dati riferiti alle precedenti erogazioni effettuate dal Dipartimento per lo sport le ASD/SSD che hanno avanzato richiesta di contributo forfettario e/o per la copertura del canone di locazione, risultano complessivamente 38.307, per un ammontare pari a oltre 130 milioni di euro erogati precedentemente, nelle finestre di giugno e novembre 2020.

L'importo individuato al comma 1 dell'articolo proposto risulta dunque indispensabile per far fronte alle spese che le ASD/SSD continuano a sostenere quali il canone locazione/concessione e utenze, nonostante la sospensione delle attività determinata dalle misure di contenimento della pandemia, per i mesi di aprile e maggio 2021.

I contributi erogati vengono rimodulati a seconda delle risorse disponibili, in sede di decretazione attuativa; con la somma di 50 milioni è prevista, secondo calcoli preliminari del Dipartimento, un'erogazione forfettaria automatica di 400 auro, oltre al rimborso spese per locazioni da un minimo di 400 ad un max di 4.000 euro.

La seguente tabella illustra i dettagli della proiezione dei fondi necessari per la copertura relativa, suddivisi per le rispettive finestre di erogazione.



RICHIESTA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2021		ASD	IMPORTO FORFETTARIO	IMPORTO LOCAZIONE	TOTALE DA STANZIARE				
PROIEZIONE EROGAZIONE AUTOMATICA PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PARI A UNA ULTERIORE MENSILITÀ A FAVORE DELLE ASD/SSD GIA' BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO EROGATI DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NEL 2020	ASD/SSD GIUGNO	15.409							
	fase 1	5.884		Una mensilità (con tetto min. 400 € - max 4.000 €)*	ca. 8.802.126,00 €				
	fase 2	9.525	400,00 €**		3.810.000,00 €				
	ASD/SSD NOVEMBRE	20.223							
	fase 1	5.562		Una mensilità (con tetto min. 400 € - max 4.000 €)*	ca 7.130.207,00 €				
	fase 2	14.661	400,00 €**		5.864.400,00 €				
	tot.	35.632			ca. 26.000.000,00 €				
IPOTESI FONDO PER APERTURA NUOVA FINESTRA PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI PER LE ASD/SSD CHE NON HANNO MAI BENEFICIATO DEI CONTRIBUTI PRECEDENTI	Nuova finestra per gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 per le ASD/SSD che non hanno usufruito di contributi del Dipartimento. Contributi pari a quattro mensilità per le ASD/SSD titolari di canoni di locazione e contributo forfettario per le ASD/SSD non titolari di canoni di locazione.				24.000.000,00 €				
TOTALE DEI FONDI NECESSARI					50.000.000,00 €				
<p>* In ragione delle domande già pervenute per l'anno 2020 è stata individuata una soglia minima da erogare e una soglia massima erogabile a ciascuna ASD/SSD beneficiaria rispettivamente pari a € 400,00 e € 4.000,00.</p> <p>** Il valore dell'importo forfettario è stato individuato sulla base della soglia minima da erogare a ciascuna ASD/SSD già titolare di canone di locazione, al fine di assicurare un supporto uniforme per tutta la platea di soggetti beneficiari.</p>									

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41.

Articolo 15, comma 1

Emendamento 15.1

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 26 del D.L. 18/2020 l'emendamento in oggetto chiarisce la data dalla quale i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto. La proposta di modifica normativa intende eliminare eventuali dubbi interpretativi sulla determinazione del periodo di comporto.

Pertanto, non si ravvedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 18-bis Indennità COVID- 19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità

Emendamento 18.0.4 testo 2

Dal sistema delle comunicazioni obbligatorie, risulta che i lavoratori che alla data del 1° maggio 2021 sono “in somministrazione” sono circa 8.778 lavoratori, di cui 2.610 maschi e 6.168 femmine. Tale dato è stato estrapolato concentrandosi sul “comparto sanità” tralasciando l'individuazione del



CCNL e concentrando sul settore economico di riferimento, “*Sanità e assistenza sociale*” - Codice ATECO Q. Pertanto, lo stanziamento previsto ai sensi della presente disposizione consente l’erogazione di una indennità una tantum di circa 911 euro ai lavoratori di cui trattasi. Tuttavia, prudenzialmente la norma prevede che i dati definitivi siano certificati ed inviati dalle regioni e che l’importo da erogare, a seguito dell’acquisizione di tale dato, sia stabilito con decreto del ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La misura prevede inoltre, nel comma 1, che l’indennità connessa all’emergenza epidemiologica in atto riconosciuta ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, non concorre alla determinazione del reddito. La misura si stima configuri una rinuncia a maggior gettito.

Articolo 19, comma 2-bis

Emendamento 19.20

Si prevede che per accedere agli esoneri contributivi previsti dall’articolo 222, comma 2, del d.l. n. 34/2020 e dagli articoli 16 e 16-bis del d.l. n. 137/2020, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni.

La proposta emendativa ha carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19-bis. Disposizioni in materia di personale medico INAIL

Emendamento 19.0.21 - testo 2

La disposizione in esame prevede che, al fine di contribuire all’accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la vigente disciplina adottata dall’Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, anche di ulteriori 20 medici specialisti ambulatoriale e di 30 infermieri aggiuntivi rispetto al contingente di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dall’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro.

Ipotizzando l’assegnazione degli incarichi a decorrere dal mese di giugno 2021, l’onere è quantificato in euro 1.634.000. Per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore).

Si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell’onere complessivo.

Categoria	Unità	Trattamento economico procapite annuo loro	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriale	20	80.000	1.600.000,00 €
Infermieri	30	40.000	1.200.000,00 €
TOTALE ANNUO			2.800.000,00 €
Totale rapportato al periodo di utilizzo			1.634.000,00 €



Alla copertura degli oneri, si provvede nell'ambito del bilancio dell'Istituto, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41.

Relativamente alla disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dei medici dell'INAIL, si rappresenta che la stessa è contenuta nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 462 del 19/7/2001. Nello specifico, è previsto un obbligo di opzione per il rapporto esclusivo con l'Istituto se i medici risultano interessati all'esercizio di attività libero-professionale intramuraria e la specifica indennità di esclusività connessa alla scelta del rapporto esclusivo, graduata secondo la tipologia di incarico affidato. Con successiva delibera del 2005 è stato operato un allineamento alle modifiche del quadro normativo di riferimento del SSN (legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 81/2004).

Articolo 20, comma 2, lett.c)

Emendamento 19.0.21 testo

L'emendamento proposto, nel sostituire la lettera c) del comma 2, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad ampliare l'ambito soggettivo di applicabilità delle disposizioni sopra citate nell'ambito delle risorse finanziarie ivi indicate ad ulteriori categorie che percepiscono lo stesso compenso unitario i previsto per i medici di medicina generale, pari a 6,16 euro.

Articolo 20, comma 6

Emendamenti 20.31

L'emendamento intende consentire alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, di accedere al finanziamento previsto dal comma 4 dell'articolo 20 per la remunerazione aggiuntiva delle farmacie, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il finanziamento richiamato dalla proposta normativa trova copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quindi nell'ambito del finanziamento corrente dello Stato al SSN. Pertanto con la norma proposta non si determinano ulteriori oneri per la finanza pubblica oltre quelli già previsti e stanziati.

Articolo 20-bis Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021

Emendamento 20.0.2

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria, trattandosi esclusivamente di un differimento nella applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 20-ter.

Emendamento 20.0.22 Testo 2

Il primo comma della proposta emendativa in esame si limita a disciplinare le classi di priorità nell'ambito della campagna vaccinale, inserendo la categoria dei malati oncologici in follow up, già presente nel Piano strategico vaccini.

Segnatamente, sulla base del Piano strategico vaccinale, rientrano tra i soggetti ad elevata fragilità (categoria 1) :

- 1) i pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione (soggetti estremamente vulnerabili di cui alla tabella 1);
- 2) i pazienti oncologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi o mielosoppressivi o che abbiano terminato le terapie da meno di sei mesi (soggetti estremamente vulnerabili di cui alla tabella 1);



3) tutti coloro i quali (quindi, anche i pazienti oncologici in remissione) abbiano il riconoscimento della disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (tabella 2).

o rientrano nella categoria dei fragili (categoria 4):

1) I pazienti oncologici che hanno terminato le terapie da più di sei mesi e che hanno meno di 60 anni (tabella 3).

- di conseguenza, in base alle indicazioni dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2021, in coerenza con il predetto Piano, i pazienti oncologici in follow-up:

a) se hanno terminato la terapia da meno di 6 mesi (a prescindere dall'età) rientrano tra gli estremamente vulnerabili - hanno priorità dopo gli ultraottantenni;

b) se hanno il riconoscimento di disabilità grave (art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992) - hanno priorità dopo gli ultraottantenni;

c) se hanno terminato la terapia da più di 6 mesi e hanno più di 60 anni, non hanno di fatto precedenza rispetto ai loro coetanei (tra i 79 e i 60 anni);

d) se hanno terminato la terapia da più di 6 mesi e hanno meno di 60 anni hanno priorità rispetto ai relativi coetanei, ma vengono vaccinati dopo i soggetti di età compresa tra i 79 e i 60 anni ("parallelamente alle fasce anagrafiche").

Pertanto, sulla base delle indicazioni sopra rese, emerge che l'intervento normativo non ha alcun impatto di natura finanziaria, in quanto ricognitivo della platea riferita ai malati in esame.

Quanto alle disposizioni di cui al comma 2, pur essendo le medesime destinate ad un ampliamento della platea dei soggetti vaccinatori, non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività di volontariato.

Al riguardo, si segnala infatti che ai sensi dell'articolo 1731 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, "Codice dell'ordinamento militare", il servizio prestato dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, è gratuito.

Articolo 21 comma 2-bis

Emendamenti 20.2 testo 2 - 21.3 testo 2

La disposizione, prevedendo un ampliamento delle funzioni già attribuite alle strutture alberghiere di cui al D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, dal punto di vista finanziario resta in linea con quanto già previsto per l'impiego dei suddetti impianti alberghieri per far fronte alla gestione dell'isolamento dei contagiati.

Pertanto, non si ravvisano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 21-bis. (Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

Emendamento 22.0.13 testo 2 - 22.0.14 testo 2 - 21.01 testo 2

L'emendamento proposto riconosce un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, in ragione dei maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid e dei conseguenti costi derivanti da un incremento delle prestazioni di alta complessità. La copertura di tale spesa nel bilancio dello Stato è garantita dalla corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Articolo 21-ter. Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario

Emendamento 21.0.2

La disposizione in esame è di natura ordinamentale, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare la disposizione dispone che il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del



Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sia collocato nel ruolo sociosanitario

Articolo 22-bis. (Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

Emendamenti 22.0.1 testo 2

La proposta emendativa in esame prevede di fatto la sospensione degli adempimenti propri e per i clienti in caso di impedimento del libero professionista, conseguente a un grave incidente o una grave e improvvisa malattia determinata dal virus SARS-CoV-2.

Nel caso di impossibilità sopravvenuta, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

Per la stima degli effetti finanziari della proposta in esame, sono stati considerati i dati risultanti dalla banca dati della riscossione 2019 e 2020 e dalle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2020 (anno d'imposta 2019).

Considerando che la proposta normativa possa interessare sia i professionisti che prestano assistenza fiscale che i contribuenti da loro assistiti, si è proceduto ad identificare la platea a partire dai dati presenti nel frontespizio delle dichiarazioni fiscali con anno di imposta 2019, selezionando tra i soggetti che hanno effettuato gli invii telematici quelli appartenenti ai seguenti codici ATECO:

- 692011 Servizi forniti da dottori commercialisti
- 692012 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
- 692013 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
- 692030 Attività dei consulenti del lavoro

Al fine di calcolare l'ammontare dei differimenti che producono uno spostamento degli effetti di cassa all'anno successivo, sono stati presi in esame i versamenti del secondo acconto IRES, IRPEF e IRAP 2020 (in scadenza nel mese di novembre 2020), delle ritenute e delle addizionali dei lavoratori dipendenti e autonomi e dell'IVA in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020.

Sono inoltre stati stimati gli importi riferiti ai contributi previdenziali in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020.

Non sono stati considerati nella stima i soggetti che si configurano come medie o grandi imprese in considerazione del fatto che tali tipologie di soggetti operano prevalentemente con strutture proprie e non si avvalgono dei servizi di professionisti esterni.

Esaminando la platea dei soggetti assistiti, sono stati rilevati i seguenti valori di gettito relativi ai periodi in esame:

- versamenti relativi al secondo acconto IRES, IRPEF ed IRAP complessivamente pari a circa 4.332 milioni di euro, di cui:
 - o 1.648 mln di euro relativi al secondo acconto IRPEF;
 - o 1.744 mln di euro relativi al secondo acconto IRES;
 - o 940 mln di euro relativi al secondo acconto IRAP;
- ritenute IPERF e addizionali per un ammontare di circa 944 milioni di euro, di cui:
 - o 864 mln di euro relativi a ritenute IRPEF;
 - o 52 mln di euro relativi a addizionale regionale;
 - o 28 mln di euro relativi a addizionale comunale;
- versamenti IVA per un ammontare di circa 2.600 mln di euro;

Complessivamente, la stima dei versamenti di tributi si attesta pari a circa 7.876 milioni di euro.

I versamenti di contributi previdenziali ammontano a circa 2.829 mln di euro.



Dalle statistiche INAIL presenti sul sito web dell'istituto relative all'anno 2019, si rileva che la percentuale di incidenza annuale di infortuni e malattie per i soggetti operanti nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) si attesta intorno all'1,6%.

Dal Report di rilevazione INAIL per denunce di malattia da Covid "I dati sulle denunce da COVID-19 - Monitoraggio al 31 dicembre 2020" (sito web dell'INAIL), si desume che rispetto alla suddetta percentuale dell'1,6%, la percentuale di incidenza annuale di eventi di malattia per infezione da SARS-CoV-2 associabili ai professionisti che prestano assistenza fiscale è pari a circa lo 0,3% della platea totale.

Prudenzialmente, in considerazione dell'incertezza sull'evoluzione del quadro pandemico nel corso dell'anno 2021, si ipotizza un potenziale tasso di incidenza di malattia da SARS-CoV-2 dello 0,5% su base annua.

Applicando tale percentuale di incidenza, rapportata ai due mesi in esame, si stima quindi che la proposta normativa possa generare **un effetto finanziario negativo pari a circa 6,7 milioni di euro nel 2021 e un corrispondente effetto positivo nel 2022**, così ripartito per imposta:

Secondo acconto IRPEF	1,4
Secondo acconto IRES	1,5
Secondo acconto IRAP	0,8
Ritenute IRPEF	0,7
Ritenute addizionale regionale	0,04
Ritenute addizionale comunale	0,02
IVA	2,24
Totale	6,7

Importi in milioni di euro

Per quanto riguarda i contributi previdenziali, si stima un effetto pari a circa **2,4 mln di euro nel 2021 e un corrispondente effetto positivo nel 2022**.

Complessivamente si stima che la misura determini una perdita di gettito tributaria e contributiva pari a 9,1 milioni di euro nel 2021 e un corrispondente recupero nel 2022.

Articolo 23, comma 3-bis.

Emendamento 23.11 - testo 2

La disposizione comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di far fronte, per l'anno in corso, agli oneri per interessi derivanti da impegni già assunti o in corso di assunzione a valere sul Fondo (anticipazioni già concesse e/o erogate o in corso di concessione). Al riguardo, si segnala che un incremento delle risorse disponibili per la corresponsione degli interessi da parte dello Stato consente di attivare una leva significativa. Esemplificativamente, si stima che un incremento della dotazione del Fondo di un milione di euro consente a CDP, ai tassi di interesse attuali, di finanziare progetti, a valere sul Fondo, per un ammontare complessivo di circa 30 milioni di euro aggiuntivi

Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto

Articolo 23-bis Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali

Emendamento 23.0.5 testo 2

L'articolo 23-bis determina un onere di 2 milioni di euro per l'anno 2021, in misura corrispondente all'ammontare del contributo da riconoscere ai comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle



consultazioni elettorali per l'anno 2021. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Articolo 23-ter Fondo per il sostegno alle Città d'Arte e ai borghi

Emendamento 23.0.6 (testo 3)

La norma prevede:

- al comma 1, l'istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni per l'anno 2021, presso il Ministero dell'interno finalizzato al sostegno dei borghi e delle piccole e medie Città d'arte, particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19;
- al comma 2, l'assegnazione delle risorse in base ai progetti, di promozione e rilancio del patrimonio artistico, presentati dai soggetti interessati;
- al comma 3, l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della cultura, che definisca i requisiti di accesso alla misura e le modalità di erogazione delle risorse.

Per quanto attiene la definizione della platea dei soggetti che potranno accedere alla misura, si rinvia all'adozione del D.M., di cui al comma 3 della norma in parola, che dovrà stabilire i requisiti di accesso e le modalità di erogazione dei sostegni.

Alla copertura finanziaria della disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 24, comma 3-bis.

Emendamento 24.3 (già 23.14)

Il contesto socio-economico e le peculiarità di ciascun servizio sanitario regionale non hanno permesso a tutte le Regioni di poter utilizzare integralmente le risorse previste dalle varie linee di finanziamento che i singoli articoli/commi dei vari decreti emergenziali che si sono succeduti nel corso dell'anno 2020 (ci si riferisce ai decreti legge 18/2020, 34/2020 e 104/2020) avevano previsto.

Si pensi, a titolo di esempio, alle difficoltà da parte di alcune Regioni nel reclutare personale sanitario.

Al contempo, occorre segnalare che le esigenze sanitarie connesse all'emergenza Covid non potevano e non possono essere perimetrati in "gabbie" normative, come effettuato dai vari decreti-legge richiamati, che prevedono attività e fondi specifici per ciascuno di essi.

Proprio al fine di superare dette rigidità, la norma proposta con l'emendamento in esame introduce una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse comunque messe a disposizione di ciascuna Regione o Provincia autonoma, permettendo ad esse di procedere in sede di rendicontazione 2020 a considerare come un unico finanziamento le varie risorse assegnate dai decreti-legge richiamati, prescindendo dai limiti finanziari che i vari commi dei singoli articoli prevedono per ciascuna linea di attività. Restano esclusi dal calcolo complessivo così effettuato solo le somme specificatamente assegnate agli investimenti.

Di seguito alla rendicontazione delle spese derivanti dall'utilizzo flessibile delle risorse previste dai decreti emergenziali, le risorse residuali non utilizzate al 31 dicembre 2020, come risultanti dalla rendicontazione 2020, devono essere accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili nell'anno 2021, quale anno di effettivo utilizzo, ai sensi della normativa nazionale vigente.

L'emendamento proposto non necessita di copertura finanziaria, trattandosi esclusivamente di una diversa e più elastica finalizzazione della spesa, che già aveva copertura nelle precedenti norme richiamate nel testo proposto, fermo restando la finalizzazione delle risorse alle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza Covid-19.



Articolo 24-bis disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza

Emendamento 24.0.10 (testo 3)

La disposizione di cui all'emendamento riguarda la seguente situazione relativa alla Regione Campania ma comune ad altre regioni (Abruzzo e Calabria, per esempio). Il servizio 118 è divenuto operativo in Campania attraverso il passaggio dei Medici della ex Guardia Medica all'Emergenza Sanitaria territoriale. Attesa la carenza di personale disponibile a transitare dal regime della ex guardia medica a quello dell'emergenza sanitaria territoriale e preso atto della fondamentale funzione svolta da tali strutture nell'ambito del Sistema dell'emergenza, al fine di incentivare tale passaggio, fu adottata la Delibera Regione Campania 6872 del 3/11/1999.

Tale Delibera avente per oggetto "Piano di funzionamento e messa in rete dei presidi SAUT ed incentivazione economica ai medici in essi operanti" prevedeva l'incentivo di 10000 lire all'ora, diventate in seguito euro 5,16 euro all'ora.

L'indennità era volta a compensare l'aggravio del personale soggetto al passaggio in termini di elevato rischio fisico, conseguente allo svolgersi di attività prevalentemente su mezzi di soccorso mobile, elevato rischio di contrarre malattie infettive, elevato numero di turni festivi e notturni e operatività all'aperto in qualsiasi condizione climatica ed ambientale.

La corresponsione dell'indennità avrebbe dovuto avere efficacia transitoria, sino all'adozione di un «nuovo accordo di medicina generale» il quale, tenuto conto delle particolari problematiche relative ai medici Saut, avrebbe dovuto definire nello specifico i preminenti aspetti legati al trattamento economico del personale e al funzionamento e messa in rete dei presidi Saut, superando così la predetta disciplina regionale.

In tale periodo, era in vigore l'Accordo Collettivo Nazionale di cui al D.P.R. 484/96, successivamente sostituito dal nuovo ACN, reso esecutivo tramite DPR 270/2000.

Successivamente, interveniva l'Accordo Integrativo Regionale del 2003, stipulato ai sensi del predetto DPR 270/2000, che, nella norma finale n° 5, recitava: "il capo V (n.d.r. CIOE' QUELLO DELL'EMERGENZA/URGENZA) del presente accordo integra quanto già deliberato in sede regionale in materia di emergenza sanitaria territoriale" ovvero quanto previsto dalla DGR 6872 DEL 3/11/99.

A livello nazionale, l'ACN 2005, sebbene all' ART. 98 - TRATTAMENTO ECONOMICO - RIPOSO ANNUALE recitasse: "In attuazione di quanto previsto all'art. 9 del presente accordo, i compensi lordi omnicomprensivi per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente capo sono stabiliti secondo la seguente tabella:.... (omissis)", faceva salvi gli accordi regionali all'epoca vigenti; ed infatti, nella NORMA TRANSITORIA N° 5 recitava: "Gli Accordi regionali ed aziendali stipulati ai sensi del DPR 270/2000, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, conservano i loro effetti giuridici ed economici fino alla durata da essi prevista o fino all'entrata in vigore dei successivi Accordi regionali ed Aziendali".

Proprio per sanare l'antinomia tra la previsione della norma transitoria n. 5 e la disposizione di cui all'art. 98, il termine "omnicomprensivo" non compare più nell'ACN, nella successiva revisione del 2009.

Alla luce della superiore ricostruzione, sussiste, all'evidenza, la buona fede dei medici convenzionati che hanno percepito l'indennità aggiuntiva in argomento.

Per tale ragione, la norma di cui al proposto emendamento, prevede l'esclusione di qualsivoglia obbligo di restituzione, fermo restando il venire meno dell'erogazione dell'indennità in argomento per il futuro, atteso che si sta chiudendo il nuovo AIR che, in linea con le previsioni dell'ACN, prevede la corresponsione di indennità aggiuntive solo per attività ulteriori.

Il che esclude la possibilità che la norma possa essere invocata in futuro. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ben difficilmente sarà possibile ottenere la restituzione delle somme, corrisposte a titolo di indennità incentivante, atteso che i medici convenzionati interessati hanno già proposto ricorso cautelare al giudice ordinario che, atteso il quadro regolatorio sopra evidenziato, concederà la sospensione dell'azione di recupero anche in



considerazione del fatto che le somme da ripetere ammontano, in diversi casi, a decine di migliaia di euro.

Articolo 25, comma 1

Emendamento 25.1

Sul piano finanziario non si ascrivono effetti stante il limite del ristoro fissato a 250 milioni di euro dalla disposizione vigente.

Articolo 25, comma 3-bis

Emendamento 25.1

Sul piano finanziario non si ascrivono effetti stante il limite del ristoro fissato a 250 milioni di euro dalla disposizione vigente.

Articolo 26

modifica al comma 1 Emendamento 26.28 testo 2 - 38.0.11 testo 2

La disposizione modifica l'articolo 26 prevedendo l'incremento di 20 milioni di euro della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica e l'inclusione tra i beneficiari delle imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea. Viene stabilito, altresì, che una quota del citato fondo non inferiore a 20 milioni di euro è destinata a sostenere questa ultima categoria di beneficiari.

Ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Commi 1-bis e 1-ter Emendamento 26.54 testo 2 - 26.55 testo 2

Si prevede l'incremento di 2 ulteriori milioni di euro per il 2021 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52- ter del d.l 34 del 2020 al fine del sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale.

Alla copertura dell' onere, formulato in termini di limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.'

Articolo 26-bis.

Emendamenti 26.0.32 testo 2

La norma ora proposta intende estendere, in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso e in conseguenza dell'incertezza interpretativa conseguente all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la vigente disciplina di proroga delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, il regime generale introdotto per le concessioni ed autorizzazioni dalla normativa emergenziale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma al contrario garantisce gli introiti già contemplati dai titoli vigenti

Articolo 28, comma 1, lettera m-bis), è

Emendamenti 28.3 testo 2

L'emendamento introduce il comma 1-bis all'articolo 53 del decreto legge n. 34 del 2020 prevedendo che in relazione agli aiuti concessi ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.



Articolo 28, comma 1- bis

Emendamenti 28.6

La disposizione interviene all'articolo 10 del DL n. 83/2014 in materia di credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, precisando (comma 3) che lo stesso è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in tema di aiuti *de minimis*, nonché dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, di adozione del Temporary Framework e successive modificazioni.

Sotto il profilo strettamente finanziario alla disposizione non si ascrivono effetti in considerazione del fatto che la misura interviene su un'agevolazione che è fruibile entro un limite di spesa previsto normativamente.

Articolo 29, comma 1 Emendamento 29.1 Mirabelli testo 2che assorbe l'emendamento 29.4 Vono, 29.5 Margiotta, 29.6 Damiani

La norma definisce un ordine di priorità nella finalizzazione delle risorse ivi previste, stabilendo che debbano essere compensati prima i minori ricavi tariffari registrati, dalle aziende che erogano servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nel periodo 23 febbraio 2020/31 dicembre 2020 e poi, laddove residuino risorse, quelli dell'anno 2021.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che il plafond delle risorse resta invariato.

Articolo 29, comma 3-bis - Emendamento 29.10 testo 2 che assorbe 29.0.9

La norma proroga dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 la disposizione di cui all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m. che prevede che i committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale non possono applicare, ai gestori di detti servizi, decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate, anche se previste negoziatamente.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29, comma 5, lett.a- bis)

Emendamento 29.1 Mirabelli testo 2che assorbe l'emendamento 29.4 Vono, 29.5 Margiotta, 29.6 Damiani

La norma prevede che le convenzioni stipulate per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale possono prevedere un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Al fine di evitare sovra-compensazioni, l'indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29-bis. (Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci)

Emendamento 29.0.5

A titolo sperimentale, per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la norma estende ai veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3 le disposizioni di cui all'articolo 17-terdecies del decreto legge n. 83 del 2021 in materia di trasformazione dei motori in motori ad alimentazione elettrica o ibrida. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29-ter. (Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

Emendamento 29.0.8



La norma modifica l'art. 1, comma 115, della legge n. 160 del 2019 con riferimento ai profili di compatibilità della misura prevista al comma 113 della medesima legge con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29-quater. (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

La proposta emendativa apporta modifiche all'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 al fine di prorogare dal 29 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per la stipula degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.

Pertanto la proposta emendativa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

articolo 30, modifiche ai commi 1 e 2

Emendamento 30.6 testo 2

La modifica al comma 1 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l'esenzione dal versamento del canone unico patrimoniale, prevista dall'articolo 9-ter, commi 2-3, del D.L. n. 137/2020. L'agevolazione in esame riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e le occupazioni temporanee dei commercianti ambulanti.

In coerenza con la relazione tecnica del citato articolo 9-ter e dell'articolo 30 del D.L. n. 41/2021, che ha prorogato l'agevolazione in esame dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021, si stimano ulteriori minori entrate per il corrente anno a titolo di canone unico pari a 165 milioni di euro, di cui 127,5 milioni di euro sono riferiti all'esonero dal versamento delle imprese di pubblico esercizio e 37,5 milioni di euro all'esonero a favore dei commercianti ambulanti.

La modifica al comma 2 prevede per l'anno 2021, a copertura degli oneri recarti dal comma 1 la riduzione per un importo pari a 165 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, riguardante il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. Tale riduzione prudenziale è coerente con i recenti dati di monitoraggio sulla fruizione del predetto credito d'imposta, e tiene anche conto che il relativo periodo di prenotazione è previsto fino al 30 giugno 2021.

Articolo 30, comma 2-bis

Emendamento 30.32 che assorbe 30.34

Il comma 2-bis risulta finanziariamente neutrale, in quanto di natura meramente ordinamentale. In particolare:

La lett. a) estende anche all'anno 2021 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso in deroga alle modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

La lett. b) estende anche all'anno 2021 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2020, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale;



La lett. c) estende anche all'anno 2021 la possibilità per gli enti locali di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso in deroga alle modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Articolo 30, comma 4-bis

Emendamento 30.54

La proposta emendativa introduce una modifica all'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di rimborso di titoli di viaggi, di soggiorno e di pacchetti turistici.

Il comma 5 della predetta disposizione prevede che «*Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro diciotto mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante*». L'emendamento in esame interviene sulla possibilità di utilizzare il *voucher* nei 24 mesi – anziché nei 18 mesi – successivi alla sua emissione.

Si prevede, inoltre, una integrazione del comma 10 del medesimo articolo 88-bis, nel senso che – nei casi previsti dal medesimo comma 10 (relativi al titolo di viaggio o al soggiorno o pacchetto turistico, che siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione) – con il consenso delle parti, il *voucher* possa essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa, possa essere emesso direttamente in favore di quest'ultima,

Mediante la modifica normativa proposta si consentirà, dunque, il trasferimento del diritto contenuto nel *voucher* o l'emissione dello stesso direttamente in favore dell'agenzia, quando questa abbia provveduto al pagamento o alla prenotazione del servizio. L'operatività della norma è condizionata alla presenza del consenso delle parti, con la finalità di limitare la naturale circolazione dei titoli impropri ai sensi dell'art. 2002 c.c. (che non richiedono le forme proprie della cessione del credito).

La presente proposta emendativa regolamenta accordi contrattuali tra privati e, pertanto, non è suscettibile di determinare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:

Articolo 30, modifica al comma 5

Emendamento 30.64 Testo 2

l'emendamento è diretto a fare chiarezza circa l'operatività della comunicazione che deve essere effettuata dalle utenze non domestiche che intendono abbandonare il servizio pubblico dei rifiuti. La norma emendativa ha effetto sulla TARI dal momento che i comuni devono conoscere per tempo le utenze che si avvalgono del servizio pubblico al fine di determinare i costi nell'ambito del PEF, strumento questo preliminare alla delibera di approvazione delle tariffe. La proposta infatti, correggendo l'incertezza dell'attuale disposizione, prevede che la comunicazione effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno è efficace dal 1º gennaio dell'anno successivo e che solo per l'anno 2021 detta scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2021, poiché le delibere di approvazione delle tariffe devono essere approvate entro il successivo 30 giugno

Articolo 30 Comma 6-bis

Emendamento 30.120 testo 2

L'emendamento integra il comma 368 della legge 145/2018 prevedendo che gli enti locali possano avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali, nella redazione di



studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e la messa a norma degli impianti, al fine

Per tali finalità sono stanziati, in favore della medesima Fondazione, 500.000 euro per l'anno 2021.

Ai corrispondenti oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Articolo 30 Comma 6-quater (Emendamento 30.131 testo 2)

L'emendamento sostituisce il comma 3-bis dell'art 105 del D.L. 34/2020, prevedendo che le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Articolo 30 Modifiche al comma 7 (Emendamento 30.139 testo 2-30.140 testo 2)

L'emendamento, nel sostituire il comma 7 dell'articolo 30, sostituisce il comma 1 dell'art. 51 del D.lgs. 36/2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

In particolare, viene disposta l'applicabilità delle disposizioni del citato D.lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione degli articoli da 25 a 37.

L'emendamento interviene in modifica, altresì:

- del comma 8, posticipando l'applicabilità del D.lgs. 37/2021, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, a decorrere dal 31 dicembre 2023;
- del comma 9, posticipando l'applicabilità del D.lgs. 38/2021, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, a decorrere dal 31 dicembre 2023;
- del comma 10, posticipando l'applicabilità del D.lgs. 39/2021, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, a decorrere dal 31 dicembre 2023;
- del comma 11, posticipando l'applicabilità del D.lgs. 40/2021, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, a decorrere dal 31 dicembre 2023.

La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Articolo 30 Commi 11-bis e 11-ter (Emendamento 30.159).

Il comma 11-bis, come evidenziato dal successivo comma 11-ter, risulta finanziariamente neutrale in quanto di natura ordinamentale, atteso che fissa al 30 settembre 2021 il termine di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis (90 giorni) per la deliberazione da parte del Consiglio del piano di riequilibrio pluriennale degli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura del predisposto.

Articolo 30 Commi 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies (Emendamento 30.167 testo 2)

Il **comma 11-quater** prevede che non si applichino, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la decurtazione del 15% e il mancato riconoscimento dell'incremento ISTAT del canone, previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



Il **comma 11-quinquies** prevede che la disposizione si applica ai soli contratti in corso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile (inserzione automatica di clausole), anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Gli oneri della disposizione sono quantificati in 3,4 milioni di euro per l'anno 2021 in base all'applicazione dei relativi effetti ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della stessa.

Il **comma 11-sexies** prevede che agli oneri derivanti dai commi 11-*quater* e 11-*quinquies*, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi dell'articolo 41.

Articolo 30 Comma 11-septies (Emendamento 30.205)

analogia disposizione è prevista alla lett. b) del comma 2-bis dell'articolo 30 in esame, come introdotto dall'emendamento 30.32

Articolo 30 Comma 11-octies (Emendamento 30.217)

La disposizione modifica l'articolo 121, comma 2 del DL n. 34/2020 in materia di opzione per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, prevedendo che la stessa si applichi anche in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Sotto il profilo strettamente finanziario alla disposizione non si ascrivono effetti, in considerazione del fatto che la disposizione non modifica le regole di utilizzabilità dell'agevolazione, in quanto i cessionari potranno compensarla con le stesse tempistiche e modalità con le quali sarebbe stata utilizzata dal soggetto cedente, coerentemente con la valutazione della disposizione originaria.

Articolo 30 Comma 11-novies (Emendamento 30.192 testo 2)

Il comma 11-novies incrementa da tre a cinque mesi il termine per l'avvio dei lavori per gli enti beneficiari dei contributi agli investimenti di cui all'articolo 1, commi 853 e seguenti, della legge n. 205 del 2017 per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020. L'ulteriore proroga risulta priva di impatto finanziario nell'assunto che la realizzazione dei lavori rispetti comunque la tempistica ipotizzata per ciascuna annualità.

Articolo 30-bis (Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) – (Emendamento 30.0.7 testo 2)

La disposizione non ha effetti finanziari in quanto consente agli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato

di amministrazione o stanziano nel bilancio di previsione utilizzando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli degli anni 2020 e 2021

Art. 30-ter. (flessibilità enti in disavanzo) (Emendamento 30.0.11 testo 2)

analogia disposizione è prevista alla lett. c) del comma 2-bis dell'articolo 30 in esame, come introdotto all'emendamento 30.32

Articolo 30-quater (Assunzioni personale addetto alla ricostruzione di Ischia) (Emendamento 30.0.64)

Si prevede che i Comuni Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 sono interessati ad assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato.



Ai fini della quantificazione di tale misura si fa presente che nel periodo 2019 – 2020 l’assunzione di personale a tempo determinato prevista ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.L. 109/2018 è stata autorizzata presso i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio rispettivamente nel numero di 12, 8 e 4 unità di personale con oneri a carico della gestione commissariale.

Dette unità appartengono tutte alla categoria D1 ed il costo complessivo annuale consolidato nel tempo a titolo di trattamento economico al lordo degli oneri previdenziali è pari ad Euro 40.000,00 per unità, ivi inclusi gli oneri derivanti dal rinnovo del triennio CCNL 2019-2021.

Per finanziare l’assunzione di n. 14 unità di personale di cui rispettivamente n. 8 unità per il comune di Casamicciola Terme, n. 4 unità per il comune di Lacco Ameno e n. 2 unità per il comune di Forio la spesa calcolata con certezza sarebbe pari ad Euro 700.000,00 per anno.

Considerato che il periodo gennaio – aprile è già trascorso la spesa annuale per dette unità di personale per il periodo maggio – dicembre 2021 si riduce ad Euro 420.000,00.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 420.000, per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 30-quinquies - (Incremento fondo salva opere) (Emendamento 30.0.80 e 30.0.81)

Il comma 1 incrementa di 6 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo salva-opere di cui all’articolo 47, comma 1-bis del d.l. n. 34 del 2019.

Il comma 2 apporta modifiche al comma 1-quater del citato articolo 47 del d.l. n. 34/2019 prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l’istruttoria delle domande, nonché per tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-ter del medesimo articolo, possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti scelti mediante gara ovvero individuati anche ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legge n. 78/2009. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico del Fondo.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto.

Articolo 30-sexies (Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura) - (Emendamento 30.0.91 testo 2)

La disposizione aggiunge un articolo 30-sexies, il quale, al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall’emergenza COVID-19, autorizza per l’anno 2021 una spesa di 1 milione di euro, finalizzata al riconoscimento di un contributo in favore dei concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per conferimento, mantenimento, trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dell’articolo, nel rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi della norma.

All’onere, pari a 1 milione di euro per il 2021, derivante dalla disposizione, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’art. 41 del presente decreto.

Art. 30-septies.

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale) – Emendamento 30.0.110 (già 40.0.62 - testo 3)



L'articolo 4-ter, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, la durata dell'incarico del Commissario fino al 31 dicembre 2021. La proposta emendativa in esame, al fine di consentire il completamento delle attività commissariali e di programmare tempestivamente gli “urgenti ed indifferibili” interventi per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, e poter assumere le conseguenti obbligazioni contrattuali, prevede, al **comma 1**, la proroga la durata dell'incarico commissoriale fino al 30 giugno 2023.

La proroga si rende necessaria per consentire il completamento delle attività commissariali, alla luce della complessità degli interventi da realizzare, dei tempi di costituzione della struttura commissoriale di supporto e dei rallentamenti determinati dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.

Tra le attività commissariali, v'è anche quella relativa agli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, in relazione ai quali è in corso di esecuzione l'appalto misto di servizi e lavori per giungere ad un appropriato quadro conoscitivo (finora ignoto) del sistema di trasporto delle acque di falda, destinate al consumo idropotabile, all'interno del traforo del Gran Sasso dell'autostrada A24 Roma – Teramo. Solo all'esito dei suddetti rilievi il Commissario straordinario sarà in grado di elaborare il progetto di fattibilità tecnica ed economica propedeutico all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva ed alla successiva esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.

Agli oneri di funzionamento della struttura commissoriale e per la corresponsione del compenso del Commissario straordinario, determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 agosto 2020, n. 357, per gli anni 2022-2023, si prevede di far fronte in parte con fondi già versati nella contabilità speciale 6169. Ne consegue che, per gli oneri di funzionamento della struttura di cui all'art. 4-ter, comma 12, del decreto – legge n. 32 del 2019, fino al 30 giugno 2023, si ritiene sufficiente, in base alla quantificazione della spesa di seguito illustrata, uno stanziamento pari ad euro 500.000.

Il **comma 2** della proposta emendativa, in coerenza con la disposta proroga dell'incarico commissoriale e della relativa struttura di supporto, prevede un incremento della dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, di 500.000 di euro per l'anno 2022.

Ai fini della determinazione della somma di euro 500.000, si è tenuto conto delle risorse già disponibili sulla contabilità speciale 6169 intestata al Commissario straordinario, alla data del 17 marzo 2021, indicate nelle seguenti Tabelle:

Formazione della Contabilità Speciale – Funzionamento della Struttura
(aggiornamento al 17.03.2021)

Anni	Importo stanziato	Importo versato
2019	€. 700.000	€. 700.000
2020	€.1.400.000	€.1.400.000
2021	€.1.400.000	=

Formazione della Contabilità Speciale – Realizzazione Interventi
(aggiornamento al 17.03.2021)

Anni	Importo stanziato	Importo versato
2019	€. 20.000.000	€. 20.000.000,00
2020	€. 50.000.000	=
2020	€. 5.300.000 (*)	€. 1.060.000 (*)
2021	€. 50.000.000	=

(*) Fondi Piano Nazionale Acquedotti (DPCM 1.8.19) – Interventi n. 16 e 17 delle Regione Abruzzo



Nell'evidenziare che la struttura commissariale non è ancora completa, mancando di un subcommissario e di due unità di personale, si stima una spesa complessiva per l'anno 2022 di 1.350.000 euro, in linea con quanto previsto dal comma 12 dell'art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Ai fini della stima sopra indicata si è tenuto conto dei costi per il personale della struttura, compresi Commissario e Subcommissari (circa 1.100.000 euro), nonché dell'economie derivanti dall'avvio delle attività e delle seguenti voci di spesa: acquisto di beni strumentali (euro 150.000), acquisto di beni di consumo e servizi (euro 20.000), spese di gestione per uffici commissariali – sede di L'Aquila (euro 30.000) e spese di gestione per uffici commissariali – sede di Roma (euro 50.000).

Avuto riguardo alle risorse attualmente disponibili in cassa (circa euro 1.700.000, stante l'avvio della struttura commissariale soltanto a partire dal mese di ottobre 2020) e del previsto versamento in contabilità speciale di euro 1.400.000 (già stanziato per l'anno 2021), si rende necessaria per il funzionamento della struttura commissariale fino alla data del 30 giugno 2023 un'integrazione di risorse, pari a complessivi euro 500.000.

Il **comma 3** prevede la copertura finanziaria degli oneri previsti dai commi 1 e 2, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 500.000 euro l'anno 2022.

I **commi 4 e 5** recano modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 recante “Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea”, al fine di adottare tempestivamente strumenti normativi e procedurali finalizzati a stabilire puntualmente le procedure tecniche e amministrative per l'adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza fissati dalla direttiva 2004/54/CEE.

Le disposizioni, pertanto, hanno carattere ordinamentale e non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riguardo alla modifica dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recata dalla lettera a) del comma 1 della proposta emendativa, si evidenzia che il citato articolo 4 prevede che le funzioni di autorità amministrativa previste nella direttiva 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale siano esercitate dalla Commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici che deve, con continuità, assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti in merito alla sicurezza da parte dei gestori.

La Commissione permanente per le gallerie è composta, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4, dal Presidente della sezione competente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dei trasporti designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da tre componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ai componenti della Commissione non è riconosciuta alcuna indennità, emolumento, gettone di presenza o compenso, né è previsto alcun rimborso spese.

Per lo svolgimento della propria attività, la Commissione si avvale del supporto delle strutture della III Sezione del medesimo Consiglio.

Per quanto attiene ai profili finanziari, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” (legge comunitaria 2005), le entrate derivanti dalle tariffe riferite alla citata direttiva 2004/54/CE per l'adeguamento della sicurezza delle gallerie stradali, sono attribuite, mediante riassegnazione, alle Amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.

Al riguardo, l'articolo 17 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, dispone, pertanto, che gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del medesimo decreto legislativo, ivi inclusi, quindi quelli per il funzionamento della Commissione permanente, sono



posti a carico dei Gestori, secondo tariffe da determinarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 agosto 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 novembre 2010, n. 273, si è, pertanto, provveduto alla determinazione delle tariffe da porre a carico dei gestori.

Secondo quanto stabilito dal citato decreto ministeriale la tariffa a carico dei Gestori è determinata in base alla lunghezza totale delle gallerie comprese lungo le tratte della rete transeuropea presenti in Italia ed è pari a € 2.977,24/km/anno.

L'andamento storico delle tariffe versate dai Gestori, per ciascun esercizio finanziario, sul Cap. 3570, capo XV e successivamente riassegnati (nella misura dell'80,6%) sul capitolo 2958 presso il Centro di Responsabilità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è pari a euro 1.000.000

Dette entrate assicurano le necessarie risorse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti alla Commissione permanente per le gallerie.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la modifica dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recata dalla lettera a) del comma 1 della proposta emendativa, intervenendo esclusivamente sulla composizione della Commissione, ha contenuto meramente ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, come già rilevato, ai commissari non spetta alcuna indennità, emolumento, gettone di presenza o compenso, né è previsto alcun rimborso spese.

Articolo 31

Modifica al comma 1 (Emendamento 31.4 testo 2)

La proposta emendativa, introducendo una modifica alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31, dispone che l'incremento del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006 possa essere destinato anche per l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene dell'aria oltre che per l'igiene individuale e degli ambienti. La proposta emendativa inserisce quindi un'ulteriore possibile finalità di spesa nell'ambito delle risorse già ripartite e assegnate. Pertanto la proposta emendativa non determina nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31

Comma 1-bis (Emendamento 31.8 Testo 3).

Il contenuto della disposizione ha natura meramente ordinamentale dal momento che proroga lo status dei collegi universitari ai sensi dell'art. 16 e 17 del d.lgs n. 68/2012 e dunque, non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si fa presente, peraltro, che analoga disposizione è stata già adottata in conversione al decreto ristori ed è stata giudicata, parimenti, ordinamentale.

Articolo 31,

modifiche al comma 5 (Emendamento 31.15 testo 2).

La disposizione non genera oneri, atteso, che per le AFAM valgono le medesime considerazioni svolte nella relazione tecnica alla norma che qui si modifica, in relazione ai docenti della scuola (per le quali la presente disposizione non prevede oneri), e che per l'università le attività da svolgersi in presenza sono facilmente recuperabili nell'ambito del calendario del corso, per cui non necessita dell'intervento di "supplenti".

Articolo 31, commi 6-bis e 6-ter (Emendamento 31.30 testo 2)

La proposta emendativa destina, per il solo anno 2021, 3 milioni di euro alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alla Province autonome di Trento e di Bolzano affinché le stesse provvedano al relativo riparto in favore delle istituzioni scolastiche del territorio di appartenenza.



Le risorse sono destinate alle finalità di cui al comma 6 dell'articolo 31. Si tratta di un limite di spesa disposto per il solo anno 2021.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

Articolo 32-bis (Emendamento 32.0.5 testo 2)

La disposizione aggiunge un articolo 32-bis, il quale, al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, estende la portata dell'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 agli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A. La disposizione, di natura procedurale, non comporta oneri.

Articolo 33 Commi 2-bis – 2-quinquies (Emendamento 33.5)

La norma reca l'incremento di 60 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), a copertura degli oneri derivanti dalla proroga facoltativa retribuita di tre mesi delle borse di studio per dottorato di ricerca. Si precisa che la stima delle risorse tiene conto sul monitoraggio dei dottorandi con borsa di studio, inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS), appartenenti al 33° ciclo (2017-2018), che hanno già richiesto la proroga bimestrale ai sensi simile misura prevista in occasione dello scorso anno accademico, in occasione del "primo" lockdown (ci si riferisce all'articolo 236, comma 5, del cosiddetto "Decreto Rilancio"). L'applicazione di tale misura ha avuto i seguenti effetti: i dottorandi, inseriti nella ANS, con borsa di studio, che hanno richiesto la proroga ex articolo 236 del DL Rilancio, sono stati pari a 4.565 unità (rappresentando il 60% circa del totale, pari a 7.258). Tenuto conto che le precedenti misure hanno sempre riguardato i dottorandi iscritti all'ultimo anno dei relativi cicli di dottorato – atteso che soprattutto per questi si pone l'esigenza di ottenere una proroga al fine di concludere i progetti di ricerca, che potrebbero essere stati ostacolati dalle misure restrittive adottate in relazione all'emergenza da COvid 19 – si ritiene che la platea dei potenziali beneficiari possa considerarsi ragionevolmente pari ad un numero non superiore al 50 % del numero complessivo dei dottorandi (percentuale che è determinata, per correzione al ribasso, rispetto al 60 %, registrato in passato sulla platea limitata al solo ultimo anno di ciclo di dottorato).

Considerato il costo medio di una borsa di studio per la durata di tre mesi (4.927,50 euro), gli oneri complessivi massimi generabili dalla predetta misura sono, dunque, pari a 61.593.750 euro.

Più in particolare, a tale quantificazione si perviene con la seguente modalità: 12.500 (platea di potenziali beneficiari, pari al 50 % di tutti i dottorandi, come si evince dalla tabella in calce) X 1.642,5 (costo mensile della proroga) X tre (numero massimo dei mesi di proroga) = 61.593.750.

La predetta quantificazione muove pertanto dalla valutazione, assolutamente ragionevole, che la possibile platea dei beneficiari non possa essere maggiore a quella che ha beneficiato - peraltro in un contesto più complesso di quello attuale e limitatamente ad una misura riferita ai soli dottorandi dell'ultimo anno di ciclo - in base alle precedenti misure normative in materia.

Per tale ragione, si può agevolmente giungere ad un arrotondamento in lieve difetto, pervenendo alla quantificazione complessiva di 60 milioni di euro, che dà ragionevole assicurazione, alla luce dell'esperienza maturata nello scorso anno accademico, della possibilità di soddisfare tutti i soggetti concretamente interessati alla misura.

Iscritti totali ai corsi di dottorato con borsa		
Atenei	a.a. 2019/2020	a.a. 2020/2021
Statali	24.897	24.060
Non statali	1.293	853
Totale	26.190	24.913



All'onere derivante dai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Articolo 33, comma 2-sexies (Emendamento 33.8 Testo 3)

Autorizza la spesa, per un importo pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)

Agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 indicati quale limite di spesa, si provvede attraverso corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si rammenta che con tale incremento, pari a 50 milioni di euro, si è fatto fronte finora, da una parte, per un ammontare pari a 45 milioni di euro, al piano di reclutamento straordinario dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR e, dall'altra, per i restanti 5 milioni di euro, al piano di reclutamento di taluni altri enti pubblici di ricerca, non vigilati dal MUR, secondo modalità che avrebbero dovuto trovare applicazione in un successivo riparto. Tuttavia, nella fase di riparto, è emersa la praticabilità della destinazione di tali risorse per il solo I.S.P.R.A. nella misura di un milione di euro. Per tali ragioni, dunque, l'iniziale incremento – realizzato attraverso il citato art. 238, comma 2, del DL. 34/2020 - del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pari a complessivi 50 milioni di euro, presenta, attualmente una quota, tuttora non impiegata, pari a 4,5 milioni di euro, dalla quale è possibile, pertanto, destinare un milione di euro alle esigenze dell'ISPRA, previste dal presente emendamento. Si fa presente, infatti, che nell'ambito della medesima quota di 5 milioni, 500 mila euro, inizialmente contenuti nella copertura di cui all'art. 238, comma 2 del D.L. 34/2020, sono stati già utilizzati quale parziale finanziamento delle misure adottate con l'articolo 1, commi 936 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. in particolare, il comma 941).

Articolo 34, modifiche al comma 2 (Emendamento 34.3 testo 2)

La presente proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto intende esclusivamente specificare le finalità del Fondo di cui all'articolo 34 e, quindi, si connota come di carattere ordinamentale.

Articolo 34, comma 2-bis (Emendamento 34.3 testo 2)

La presente proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto intende esclusivamente specificare le finalità del Fondo di cui all'articolo 34 e, quindi, si connota come di carattere ordinamentale.

Articolo 34-bis (Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi) (Emendamento 34.0.1-34.0.2 rif.)

Le proposte emendative di identico contenuto intervengono sulla allocazione delle risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro – ciechi.

La legge 28 agosto 1997, n. 284, recante "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati", prevede all'articolo 3 misure volte a promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che presentino ulteriori minorazioni di diversa natura. In tale ottica, le risorse stanziate sono destinate alle Regioni e Province autonome e, per una minima parte, alla Federazione nazionale delle istituzioni pro – ciechi ONLUS. Lo stanziamento annuo previsto al comma 3 ammonta ad € 1.032.914,00.

Per effetto dell'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), tutte le risorse previste dalla citata legge n.284 del 1997 sono confluite nel Fondo nazionale



per le politiche sociali, con la conseguenza che anche il contributo previsto ex lege destinato specificamente alla Federazione nazionale delle istituzioni pro – ciechi ONLUS è finito per essere assoggettato alla procedura di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali.

La complessità dell'iter di perfezionamento del provvedimento di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, soggetto all'intesa in sede di Conferenza Unificata, determina l'impossibilità per la Federazione nazionale delle istituzioni pro – ciechi di disporre tempestivamente delle risorse finanziarie alla medesima assegnate in forza della disposizione normativa sopra citata ed ivi già quantificate e destinate.

La riconduzione di tali risorse alle vicende del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali costituisce un inutile appesantimento dell'iter di trasferimento delle risorse alla Federazione. Pertanto, nell'ottica di una migliore gestione e allocazione della spesa in parola, le proposte emendative, similmente a quanto già previsto in precedenza dall'articolo 73 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, relativamente alle risorse finanziarie previste a sostegno degli enti del Terzo settore, parimenti ricomprese all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali, mira a sganciare il contributo previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n.284 del 1997 dal Fondo nazionale per le politiche sociali, in modo da rendere le relative risorse finanziarie già disponibili sul pertinente capitolo di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a partire dall'inizio di ogni esercizio finanziario ai fini dell'erogazione all'ente avente diritto, che risulta, peraltro, essere già destinatario, a valere sul medesimo programma e la medesima missione, di contributi previsti da altre fonti normative (articolo 1, comma 112 della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Posto che l'ammontare del contributo alla Federazione è predeterminato per legge (€ 1.032.914,00), le proposte normative non compostano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incidono negativamente rispetto ai destinatari delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in virtù del fatto che il contributo alla Federazione è comunque ad essa esclusivamente destinato.

Quanto alle procedure amministrative e contabili per l'assegnazione del contributo alla Federazione la Direzione generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Art. 34-ter. (Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone disabilità uditiva) emendamento 34.0.7 testo 3

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente proposta emendativa, si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n.145 ("Fondo per l'inclusione delle persone sordi e con ipoacusia") che è incrementato, per il solo anno 2021, nella misura del doppio – per un totale di 8 milioni di euro – al fine di finanziare le iniziative di formazione, eventuali progetti sperimentali e campagne di comunicazione in tema di inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva.

In considerazione delle risorse a regime stanziate dalle Regioni Lombardia, Campania e Veneto per le medesime finalità, consistenti complessivamente in 350.000 euro annui, e tenuto conto che le stesse rappresentano circa il 34,4% della popolazione italiana, a decorrere dal 2022 la dotazione di 8 milioni di euro risulta congrua con le finalità che la presente proposta emendativa intende perseguire.

Per quanto riguarda il Ministero dell'Università e della Ricerca, per la parte relativa al comma 2, le attività sono limitate all'adozione del decreto per la definizione dei percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS ed interprete LIST di cui al secondo periodo del comma 2, i relativi costi sono coperti con gli attuali stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Articolo 35, modifiche ai commi 8 - 10 (Emendamento 35.9)

Al fine di riconoscere all'intero dispositivo di personale delle Forze Armate posto a disposizione dei



Prefetti la corresponsione di ulteriori 7 ore/mese medie pro-capite di straordinario, dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2021, viene incrementato lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2021, pari a euro 166.678.933, di cui euro 164.208.250 specificatamente destinato al personale delle Forze armate (di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78), di ulteriori 10.000.000 di euro circa.

L'onere indicato è come di seguito definito:

- 7.803 unità (7.050 un. + 753 un.) x 7 ore x 17,66 euro (costo unitario medio dell'ora di straordinario) x 4 mesi (dal 1° gennaio al 30 aprile 2021) pari a 3.858.427 euro;
- 7.050 unità x 7 ore x 17,66 euro (costo unitario medio dell'ora di straordinario) x 2 mesi (dal 1° maggio al 30 giugno 2021) pari a 1.743.042 euro;
- 6.000 unità x 7 ore x 17,66 euro (costo unitario medio dell'ora di straordinario) x 6 mesi (dal 1° luglio al 31 dicembre 2021) pari a 4.450.320 euro,

per un totale di 10.051.789 euro.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Articolo 35-bis - (Divise antisommossa polizia penitenziaria) - (Emendamento 35.0.12 testo 2).

La proposta emendativa in esame è finalizzata ad incrementare il livello di efficienza, qualità e sicurezza negli istituti penitenziari e per salvaguardare l'incolumità del personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i predetti istituti in occasione di proteste e sommosse da parte della popolazione detenuta.

Nello specifico si prevede una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione personale per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Al fine della quantificazione dell'onere, si prevede l'acquisizione di n. 830 kit standard di protezione, al costo unitario di circa **1.800 euro** (iva compresa), ciascuno composto da:

KIT STANDARD

Casco anti sommossa con visiera e
copri nuca
Corpetto
Copri braccia
Guanti anti taglio
Copri gambe
Parastinchi
Scudo
Sfollagente
Bodycam con micro sim.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della norma proposta, quantificati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Articolo 36, comma 1-bis (Emendamento 36.5)

L'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede misure a sostegno del settore della cultura, stabilendo che la destinazione della quota pari al 10% dei compensi incassati da SIAE per "copia privata" al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione. Tali risorse sono annualmente



destinate alla creatività dei giovani autori, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro competente, ma in considerazione della particolare situazione legata all'emergenza sanitaria da Covid-19, la norma prevede che anche con riferimento all'anno 2021, venga invece utilizzata per il sostegno degli autori e delle categorie interessate.

Si tratta di una disposizione da cui non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quindi a "costo zero", in quanto la stessa si limita a modificare, in relazione ai soli incassi, la destinazione prevista a legislazione vigente della quota dei compensi incassati dalla SIAE ai sensi dell'articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, destinati dalla SIAE ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.

Articolo 36, commi 4-bis – 4-ter (Emendamento 36.9 testo 3).

Il comma 4-bis prevede:

- alla lettera a), l'estensione a 36 mesi, anziché 18, della validità dei *voucher*. L'estensione è riferita ai *voucher* emessi per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, secondo l'ambito di applicazione di cui al comma 1 dell'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020;
- alla lettera b), l'estensione della validità dei titoli di accesso già emessi e relativi agli spettacoli dal vivo fino al 31 dicembre 2023, a condizione che la data del rinvio sia stabilita con certezza;

Il comma 4-ter prevede la possibilità di convertire, fino al 31 luglio 2021, i titoli di accesso riferiti ai musei e agli spettacoli dal vivo e cinematografici in *voucher*. A tal fine l'emendamento interviene novellando l'articolo 5, comma 4 del decreto-legge n. 137 del 2020 che aveva disposto tale possibilità, limitatamente agli spettacoli dal vivo, a far data dal 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021. Il termine finale, ora stabilito per ogni tipologia di titolo al 31 luglio 2021, corrisponde alla data in cui attualmente è fissata la cessazione dello stato di emergenza, ferma restando la data iniziale del 24 ottobre 2020 quale data possibile di adozione dei *voucher*.

La disposizione ha, quindi, natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 36, comma 4-quater (Emendamento 36.17 testo 2).

L'articolo 6 (Misure per il contrasto per la povertà) della legge 13 febbraio 2020 dispone che lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati mediante la "Carta della cultura".

La legge prevede che ai nuclei familiari ammessi sia assegnata una sola carta elettronica corrisponde al valore di 100 euro.

Le modalità attuative di assegnazione della Carta sono state definite con decreto interministeriale (Ministeri della cultura e dell'economia) del 10 febbraio 2021, 73.

La Carta è attribuita ai "nuclei familiari economicamente svantaggiati". È stato pertanto necessario fissare – tra le disposizioni di cui al decreto attuativo – un limite di reddito quale requisito di accesso alla richiesta del beneficio economico. Al riguardo, è stato ritenuto coerente, in analogia con altri benefici statali (quali, ad esempio, il REM) fissare la soglia facendo riferimento al reddito ISEE inferiore a 15 milioni annui.

Per adempiere alle disposizioni suddette, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati da donazioni e lasciti di soggetti privati. La suddetta dotazione iniziale è stata incrementata, per il solo anno 2020, di 15 milioni di euro ai sensi dell'art. 183, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77.

Tenendo conto dell'importo fisso della Carta, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 10, comma 1 e diverso sulla base degli esercizi finanziari, il decreto prevede



che i beneficiari sono individuati sulla base di una graduatoria dei soggetti che ne fanno richiesta, nei termini indicati annualmente con apposito avviso sul sito istituzionale del Centro, assumendo il criterio dell'ISEE dal più basso al più alto. L'avviso indica altresì le modalità di presentazione delle richieste.

La misura in parola si inserisce nel contesto di iniziative previste dalla legge n. 15 del 2020 finalizzate a contrastare la povertà educativa in cui versano le famiglie economicamente svantaggiate il cui numero è aumentato a causa della pandemia da Covid-19 ancora in atto.

La disposizione è volta a incrementare la dotazione iniziale del fondo con 1 milione di euro per l'anno 2021.

Secondo i dati pubblicati dall'INPS (Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza e REM) relativi alle istanze presentate per il Reddito di emergenza, essendo stato preso quale riferimento di accesso il medesimo valore dell'ISEE, come sopra riferito, risulta che le domande inoltrate dai nuclei familiari alla data dell'11 novembre 2020 sono circa un milione (599.963 ai sensi dell'articolo 82, decreto-legge 34/2020; 435.517 ai sensi dell'articolo 23, decreto-legge 104/2020). Prendendo dunque a parametro tali dati per la definizione di una possibile platea di beneficiari, considerato che l'importo per ciascuna carta è fissato dalla legge e che è pari a 100 euro per ciascuna di esse, la dotazione assicurata dall'incremento disposto con l'emendamento in questione, sebbene non sufficiente a far fronte a tutti i possibili richiedenti, consentirà di accogliere 20 mila domande circa, raddoppiando in tal modo il numero permesso invece dalla originaria dotazione pari a 1 milione di euro.

Le risorse in parola sono iscritte nel capitolo 2096, piano di gestione 1, dello stato di previsione del Ministero, Centro di responsabilità amministrativa n. 6 – Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, trasferite secondo quanto previsto dal provvedimento in esame al Centro per il libro e la lettura, istituto del Ministero, dotato di autonomia speciale, le cui funzioni sono dirette all'attuazione di politiche destinate alla diffusione della lettura grazie alle attività delineate dall'articolo 2 del dPR n. 34 del 2010. Le attività del Centro per il libro e la lettura sono svolte con le risorse umane e strumentali a legislazione vigente.

Agli oneri recati dalla disposizione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 36-bis - (Sostegno alla cultura) - (Emendamento 36.0.14 testo 2)

La disposizione prevede che, al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese operanti nel settore e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

La misura determina un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente, pari a 10 milioni di euro per il 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Articolo 36-ter (Emendamento 36.0.30 (testo 4)

Gli oneri finanziari per assicurare i maggiori servizi di manovalanza ammontano a € 700.000 per l'anno 2021 e discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| - operazioni di carico e scarico: | <u>Totale parziale € 200.000</u> |
| - composizione e scomposizione colli: | <u>Totale parziale € 200.000</u> |
| - movimentazione dei materiali: | <u>Totale parziale € 300.000</u> |

TOTALE € 700.000



Le risorse, pari a 700.000 euro per l'anno 2021, vengono attestate sullo Stato di previsione del Ministero della difesa, sul capitolo 1282/p.g. 15.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

**Articolo 36-quater (Misure per le attività sportive) -
(Emendamento 36.0.53)**

La proposta emendativa introduce modifiche alla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 216 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo, in un'ottica di semplificazione delle disposizioni in materia di regolazione dei rapporti tra gestori di impianti sportivi e fruitori degli stessi nel periodo emergenziale, che la sospensione delle attività sportive, determinata dalle disposizioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19, venga qualificata come sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile, in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.

I soggetti che offrono servizi sportivi, pertanto, possono riconoscere agli acquirenti degli stessi, in alternativa al rimborso o alla realizzazione delle attività con modalità a distanza - laddove possibili - un *voucher* di valore pari al credito vantato, utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale.

La presente proposta emendativa regolamenta accordi contrattuali tra privati e, pertanto, non è suscettibile di determinare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Articolo 37, comma 7-bis (Emendamento 37.11 testo 2)

La disposizione, considerato l'aggravamento delle crisi aziendali determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di contenere gli effetti di medio-lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, incrementa di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare al potenziamento delle attività ivi previste ed alla loro implementazione, anche mediante il rafforzamento, con profili ad elevata specializzazione operativo-gestionale e specifiche e qualificate esperienze pregresse nell'ambito della gestione delle crisi di impresa ovvero delle ristrutturazioni societarie e aziendali, del contingente stabilito, a legislazione vigente, per il supporto della struttura, mediante il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato.

La disposizione comporta oneri per 1 milione di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 37-bis (Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto) - (Emendamento 37.0.15 testo 2)

L'articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n. 201/2011 prevede che agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità per la regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, si provvede, tra l'altro, mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato.

Il contributo è fissato annualmente dall'Autorità – con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – in



misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio.

In base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, integrata dalla delibera dell'Autorità n. 20/2021 dell'11 febbraio 2021 e dalla determina del Segretario generale n. 30/2021 del 4 marzo 2021, sono state stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2021 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.

Con l'emendamento in esame si prevede, al comma 1, l'esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), alinea, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) da parte delle alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, nel limite di spesa massima di cui al comma 2.

Per l'anno 2021 l'Autorità di regolazione dei trasporti prevede, in relazione ai contributi di cui al citato articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n. 201/2011, un introito pari a 1,305 milioni di euro, derivante dall'esazione del contributo da parte di circa 3.114 imprese dell'autotrasporto.

Al comma 2 dell'emendamento proposto si individua idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dell'esonero del versamento del contributo di cui trattasi disposto al comma 1 e valutati complessivamente in 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai fini della compensazione di tale mancato introito da parte dell'Autorità si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 37-ter - (Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) - (Emendamento 37.0.41 riformulazione)

La presente proposta emendativa introduce una modifica all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. In particolare si prevede che, qualora in seguito all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, al fine di assicurare l'esecuzione degli accordi, si rendano necessarie modifiche al contenuto del piano, l'imprenditore le apporta chiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione.

La proposta emendativa ha dunque la finalità di agevolare l'imprenditore che intenda eseguire l'accordo di ristrutturazione, anche quando eventi economici sopravvenuti all'omologazione determinino la necessità di modifiche sostanziali.

La norma anticipa, peraltro, la disposizione dell'articolo 58, comma 2, del Codice della crisi d'impresa, nella prospettiva evidenziata di *favor* per l'imprenditore, che ha individuato nell'accordo di ristrutturazione lo strumento di risoluzione della propria crisi.

La presente proposta emendativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il costo per l'intervento del professionista, incaricato di procedere al rinnovo della relazione in seguito alle modifiche sostanziali apportate all'accordo di ristrutturazione, è totalmente a carico dell'imprenditore, poiché tale figura professionale è scelta da parte del debitore stesso. Con riferimento agli adempimenti giudiziari, di natura istituzionale, gli stessi potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 39,

Comma 1-bis (emendamento 39.30 testo 2) La proposta non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto ha natura ordinamentale: in particolare mira a definire in modo sistematico mediante la predisposizione di apposite linee guida, le tecniche, le tecnologie e le modalità di produzione dei nuovi sistemi integrati di coltivazione. Questi sistemi sono realizzati in ambienti protetti e controllati con tecniche tipo lidroponica a sviluppo verticale e offrono, potenzialmente, vantaggi sul prodotto finito in termini di sicurezza. Tutto ciò deve essere normato al fine di



armonizzare e controllare queste nuove tecniche e tecnologie. La proposta, in coerenza con gli obiettivi Ue, mira a garantire l'assenza di fitofarmaci in quanto assicura il miglior controllo della produzione e dell'ambiente in cui si svolge.

Comma 1-ter (emendamento 39.30 testo 2) Apporta modifiche all'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, "Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'art. 7 della L. 16 agosto 1962, n. 1354.

La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1-quater (emendamento 39.30 testo 2) Sospende fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di etichettatura degli imballaggi, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1-quinquies (emendamento 39.30 testo 2)

Abroga i commi da 140 a 142 della legge di bilancio 2021 che introducono, infatti, un sistema di tracciabilità telematica delle operazioni di carico e scarico di farine e cereali, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che non istituiscono il predetto registro o non adempiono agli oneri di registrazione delle operazioni.

Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

Comma 1-sexies, (emendamento 39.30 testo 2)

La stima degli effetti finanziari è stata realizzata utilizzando quale base tecnica le informazioni desunte dall'archivio delle denunce retributive e contributive Uniemens, relative all'anno 2019. Da tale archivio sono stati rilevati il numero dei lavoratori svantaggiati occupati presso le cooperative sociali L. 381/1991, le relative retribuzioni e le giornate retribuite. Il numero rilevato è mediamente pari a circa 38.000 soggetti, con una retribuzione media mensile di 1.050 euro, da cui l'esonero medio mensile stimato è pari a 431 euro, relativo sia alla quota a carico del datore di lavoro che del lavoratore.

Non disponendo informazioni circa il numero delle cooperative ed i relativi dipendenti interessati alla disposizione, si ipotizza numero dei lavoratori pari al 30% (circa 11.500) degli occupati svantaggiati e che, considerando che ad oggi il termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 è fissato al 31 luglio 2021, la norma sia a valere relativamente ai contributi dovuti per i mesi da aprile 2021 a luglio 2022. La disposizione genera minori entrate contributive per le quali, vista la specificità delle aziende interessate, non sono stati considerati effetti compensativi di natura fiscale.

L'onere complessivo che ne deriva è riportato nella tavola che segue:

Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità		
Anni	Numero lavoratori interessati	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)
2021	11.502	39,6
2022	11.502	44,6

Comma 1-septies (emendamento 39.30 testo 2) MISE e MIPAAF – IGAE 6

In materia di società cooperative di consumo, si stabilisce che si procede all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014.



La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 39-bis (Accesso delle imprese agricole al Conto termico) - (Emendamento 39.0.56 testo 2)

L'emendamento non presenta effetti sulla finanza pubblica, in quanto il meccanismo di incentivazione “Conto Termico” trova copertura nelle “bollette” del gas a carico dei consumatori, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Articolo 39-ter - (Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali) - (Emendamento 39.0.58 testo 2)

La direttiva 2009/128/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 150/2012) ha istituito sul territorio europeo un quadro normativo per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il fine è quello di ridurre gli impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di queste sostanze, utilizzate prevalentemente in agricoltura ma anche in altri settori (come lungo la rete ferroviaria e viaria, nei centri abitati e nelle aree naturali e protette). Obiettivi prioritari della Direttiva sono: la riduzione dei rischi e degli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità; la promozione della Difesa integrata e biologica delle colture; la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata; la tutela dei consumatori; la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili; la conservazione della biodiversità e la tutela degli ecosistemi.

La Direttiva ha previsto che ciascuno Stato membro elabori un PAN (“Piano d'azione nazionale”), da sottoporre all'approvazione della Commissione europea, nel quale esplicitare nel concreto gli obiettivi da raggiungere, le azioni da adottare e gli indicatori da considerare per perseguire le finalità della norma. Il PAN italiano è stato adottato con Decreto del 22/01/2014, che prevede l'Adozione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs 150/2012.

Le principali “azioni” declinate nel PAN, con l’obiettivo generale della “sostenibilità” dell’uso dei prodotti fitosanitari, riguardano: 1) la formazione, l’informazione e la sensibilizzazione, in particolare degli utilizzatori professionali, dei distributori, dei consulenti e dei consumatori; 2) la certificazione ed il controllo delle attrezzature per la distribuzione in campo dei prodotti fitosanitari; 3) la tutela dell’ambiente acquatico, dell’acqua potabile, delle aree naturali protette e di quelle urbane nonché la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari; 4) un sistema di indicatori armonizzato a livello comunitario per il monitoraggio della corretta applicazione della Direttiva.

La norma europea e, di conseguenza il PAN, pone molta attenzione alla distribuzione dei prodotti fitosanitari e, quindi, alle macchine irroratrici, per la loro importanza nella “sostenibilità ambientale” dell’intervento fitoietatico con prodotti chimici. È noto che macchine non correttamente funzionanti e non tarate possono disperdere nell’ambiente anche l’80% del prodotto fitoietatico, che non raggiungerebbe il bersaglio, disperdendosi nell’aria come aerosol o sul terreno, con il rischio di contaminazione delle acque di falda e superficiali. L’inefficiente distribuzione del prodotto fitosanitario, inoltre, rende poco efficace il trattamento, rischiando di doverlo ripetere e di favorire lo sviluppo di patogeni o fitofagi resistenti, con il risultato finale di un aumento sia del consumo di fitofarmaci sia della loro dispersione nell’ambiente. Diverse normative europee interessano le macchine irroratrici la cui efficienza condiziona sensibilmente anche aspetti che incidono direttamente sull’economia aziendale, come l’ampiezza delle “fasce tampone” (aree di rispetto in cui non si eseguono trattamenti) che riducono la superficie utile coltivabile. Per il ruolo strategico delle macchine nella gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari, anche la Direttiva 2009/128 ed il relativo D.Lgs. 150/2012 di recepimento, prevedono norme specifiche per le irroratrici, con particolare riferimento a quelle già in uso. Di conseguenza, diverse azioni del PAN codificano, direttamente o indirettamente, la gestione delle macchine irroratrici per i trattamenti fitosanitari. L’azione del PAN che ha maggiore rilievo per la gestione delle irroratrici in uso riguarda i



“controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari” (A.3). Come richiesto dalla Direttiva, dal 2014 è diventato obbligatorio per tutte le aziende agricole e tutte le imprese di contoterzismo sottoporre a “controllo funzionale” periodico le macchine per la distribuzione dei fitofarmaci utilizzate a scopi professionali.

Il PAN affida l’esecuzione dei controlli a “Centri prova” autorizzati dalle Autorità regionali nei quali operano tecnici abilitati a seguito di uno specifico percorso formativo con esame finale. In Italia operano circa 160 “Centri prova”, per l’esecuzione del controllo funzionale e della regolazione, ma è prevedibile che il loro numero debba aumentare per la forte richiesta che si è venuta a creare con l’obbligo periodico del controllo. La competenza sui controlli delle irroratrici in passato era esclusivamente regionale e questo ha determinato differenze di procedure e di costi anche notevoli tra le diverse Regioni. Anche su indicazione di alcune di queste, nella fase di revisione del PAN è stato richiesto il coinvolgimento di Enama (Ente nazionale per la meccanizzazione agricola) che, su incarico del Ministero delle politiche agricole, ha predisposto linee guida per armonizzare sul territorio nazionale le procedure del controllo funzionale e della taratura delle irroratrici, coerentemente a quanto previsto dalle norme europee.

In tale contesto, l’Enama ha predisposto diciannove documenti tecnici, per mettere a punto una metodologia di prova comune per il controllo funzionale delle irroratrici che faccia riferimento a norme europee standardizzate; definire i requisiti minimi costruttivi e funzionali della strumentazione per il controllo; definire le procedure di attivazione del servizio di controllo su una base condivisa tra le diverse Regioni; stabilire i criteri per ottenere il mutuo riconoscimento dell’attività svolta dai diversi centri prova operanti sul territorio nazionale; definire una procedura comune di registrazione e archiviazione dei risultati del controllo; promuovere l’attività di regolazione (taratura) delle irroratrici.

Il PAN ha sostanzialmente recepito buona parte delle linee guida prodotte da Enama per la costituzione di un sistema “armonizzato” a livello nazionale, utilizzando procedure analoghe per l’abilitazione dei tecnici, per l’accreditamento dei Centri prova, per il riconoscimento delle procedure standard di controllo e di regolazione nonché per le relative certificazioni.

Nel 2021 le linee guida e la documentazione tecnica prodotta devono essere attuate, trasferendo le relative conoscenze a livello regionale, successivamente ai Centri prova, per poi arrivare alle singole imprese.

Per realizzare tali obiettivi, si stima sia necessario mobilitare almeno 10 esperti, tra responsabile di progetto, tecnici laureati, formatori, operatori meccanici, personale di segreteria, per un costo complessivo di 500 mila euro, come di seguito evidenziato: 2 esperti senior (1 tecnico + 1 amministrativo per un costo di 150.000 euro); 5 esperti laureati (per un costo di 250.000 euro); 3 esperti diplomati (per un costo di 100.000 euro).

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come integrato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto.

Art. 39-quater (Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato) – (Emendamento 39.0.66 testo 2)

La proposta normativa è relativa a usuali pratiche applicate a cura di operatori specializzati con oneri a loro carico. La presente disposizione sgrava il servizio pubblico dagli oneri di raccolta e gestione, pertanto non si determina oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 40-bis (Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera) – (Emendamento 40.0.9 testo 2)

Le risorse di cui all’art. 4-bis, comma 9, lettera a) del d.l. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/2018, pari a 25 milioni di euro, sono state trasferite nella contabilità speciale del Commissario straordinario in quanto destinate dalla norma agli indennizzi alle imprese per la perdita delle attrezzature a seguito del crollo del ponte Morandi. Il Commissario avrebbe dovuto



utilizzare tali fondi in via sostitutiva della società ASPI in favore delle imprese danneggiate, tuttavia ciò non è stato necessario in quanto il concessionario autostradale ha ottemperato alla disposizione di legge provvedendo ad indennizzare le imprese. ASPI ha sottoscritto direttamente con tutte le imprese danneggiate transazioni tombali che escludono future richieste di ristoro al Commissario.

Pertanto le suddette risorse risultano interamente disponibili e possono essere trasferite al Comune di Genova per essere utilizzate per gli interventi di riqualificazione dell'area sottostante il nuovo Ponte Genova San Giorgio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse di cui all'art. 4-bis, comma 9, lettera b) del citato d.l. n. 109/2018 sono state trasferite nella contabilità del Commissario straordinario in quanto destinate dalla norma agli acquisti bonari o espropri degli immobili di proprietà di imprese della c.d. "zona rossa". Alcuni immobili sono stati acquisiti dal Commissario con i fondi messi a disposizione dal concessionario ASPI, altri sono stati acquisiti direttamente da ASPI e consegnati al Commissario in quanto insistenti nell'area di cantiere. Non residuano immobili da acquisire o espropriare e, quindi, dette risorse risultano interamente disponibili e possono essere trasferite al Comune di Genova per il finanziamento degli interventi di riqualificazione dell'area sottostante il nuovo Ponte Genova San Giorgio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 6, del richiamato d.l. n. 109/2018 ha disposto che le somme necessarie per la ricostruzione del ponte fossero versate dal concessionario nella contabilità speciale, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario straordinario salvo conguagli, prevedendo contestualmente un meccanismo di anticipazione per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario. A tal fine il medesimo articolo 1, comma 6 ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro annui dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017, prevedendo altresì che all'atto del versamento da parte del concessionario delle somme necessarie per gli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte il suddetto Fondo venisse corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Pertanto, tenuto conto che il Concessionario ha provveduto al versamento sulla contabilità speciale del Commissario straordinario delle somme destinate ai lavori di ricostruzione del ponte, viene previsto che, contestualmente al trasferimento al Comune di Genova delle risorse di cui sopra, le somme erogate a titolo di anticipazione debbano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017. Dette somme ammontano a 53,466 milioni di euro, quale saldo risultante dal trasferimento di 60 milioni di euro versati dal MIT a titolo di anticipazione ai sensi della norma citata al netto della somma di 6,534 milioni di euro utilizzata in applicazione dell'articolo 26, comma 2, del d.l. n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, in virtù del quale il Commissario straordinario è stato autorizzato, nel limite massimo di 7 milioni di euro a valere sui fondi disponibili nella contabilità speciale accessa a suo nome, ad erogare forme di ristoro per gli interferiti dal cantiere di ricostruzione del viadotto Polcevera.

Art. 40-ter (Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità) – (Emendamento 40.0.17)

Disposizione di contenuto analogo all'art. 39 comma 1-sexies (emendamento 39.30 testo 2), alla cui relazione tecnica si rinvia.

Art. 40-quater (Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva) – (Emendamento 40.0.56 testo 2)

La proposta emendativa introduce misure finalizzate a fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori coinvolti in procedure esecutive immobiliari iniziate da una banca, da un intermediario finanziario o da una società per la

cartolarizzazione dei crediti ed aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. A tal fine, si sostituisce il testo dell'articolo 41-bis del d.l. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. 157/2019, recante «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*», introducendo nuove norme in materia di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al ricorrere delle condizioni analiticamente indicate al comma 2, il debitore, qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo (d.lgs. 206/2005), possa formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore (una banca, un intermediario o una società di cartolarizzazione dei crediti) il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al successivo comma 4.

Al **comma 3** si prevede che, in alternativa, la richiesta di finanziamento, al ricorrere in capo al debitore delle condizioni di cui al comma 2, può essere formulata anche da altri soggetti: dal coniuge, dalla parte dell'unione civile, dal convivente di fatto di cui alla l. 76/2016, dai parenti e affini fino al terzo grado del debitore. Anche in tal caso è prevista la possibilità che il finanziamento possa essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4.

Il **comma 4** stabilisce che le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della l. 147/2013, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo, corrispondentemente rifinanziato. La garanzia in esame è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi di cui ai commi precedenti.

Al **comma 5** si prevede che il creditore, o il finanziatore nei casi di cui al comma 3, svolge una valutazione di merito di credito - nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile - all'esito della quale la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento può essere accettata, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore o, nei casi di cui al comma 3, del destinatario del finanziamento.

Il **comma 6** stabilisce che ai rapporti derivanti dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti in questione si applica l'articolo 40, comma 2, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/1993), in tema di estinzione anticipata e risoluzione del contratto.

Il **comma 7** prevede che, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo e sentiti tutti creditori muniti di titolo esecutivo, il giudice che dirige la procedura esecutiva immobiliare di cui al comma 1 può sospendere il processo fino a sei mesi. La medesima disposizione prevede, inoltre, che l'istanza del debitore può essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-bis c.p.c. primo comma; il giudice, in tal caso, provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto comma 1. Si prevede altresì l'applicazione del comma 2 dell'articolo 624-bis cit.

Il **comma 8** precisa che la rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4, può essere contenuta anche nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla l. 3/2012, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Il **comma 9** stabilisce che il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla l. 3/2012 possono prevedere che un soggetto finanziatore conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato al fine di estinguere il mutuo in essere.

Il **comma 10** reca la specifica copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 8 milioni di euro per l'anno 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della l. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.



Gli adempimenti a carico del Ministero della giustizia, di natura meramente procedurale, si potrà provvedere mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 40-quinquies (Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili) – (Emendamento 40.0.30 testo 2)

La proposta emendativa si limita a prorogare, con riguardo ai soli provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, la sospensione prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

- a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
- b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Trattasi conseguentemente di disposizione a contenuto meramente ordinamentale, da cui non derivano (come precisato anche nella relazione tecnica del decreto – legge n. 183 del 2020 relativamente alla previsione di cui al comma 13 dell'articolo 13, recante la proroga della sospensione prevista dal citato articolo 103, comma 6, fino al 30 giugno 2020) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 42-bis - (Clausola di salvaguardia) – (Emendamento 42.0.3)


L'articolo 42-bis riveste carattere ordinamentale stabilendo che le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

- 5 MAG.2021 -

Il Rappresentante Generale dello Stato



La relazione tecnica è positivamente verificata ad eccezione degli articoli di seguito indicati ed è subordinata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle condizioni di seguito riportate.

STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI COPERTURA

Art. 24, comma 3-bis emendamento 24.3 (già 23.14) flessibilizzazione risorse emergenza FSN
Sulla possibilità di considerare i finanziamenti covid-19 del 2020 come un unicum, facendo compensazioni fra diverse classi di finanziamento e dunque di spesa correlata è stato ripetutamente espresso un parere contrario per i motivi che seguono.

Poiché i finanziamenti sono stati erogati per specifiche attività individuate dalle norme, il mancato utilizzo per tali finalità è stato considerato nel prorogare gli interventi previsti anche nel 2021 (articolo 1, commi da 423 a 428 della legge 178/2020). Un utilizzo completo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge indicati, in assenza di un monitoraggio da parte del Ministero della salute sugli interventi effettuati, potrebbe comportare ulteriori richieste di finanziamento per il 2021 al fine di completare gli interventi comunque da portare a compimento.

La RT prevede che le risorse residuali non utilizzate nel 2020, peraltro non quantificate, verrebbero utilizzate nell'anno 2021: ciò comporta un impatto negativo in termini di indebitamento e fabbisogno per il 2021 non quantificato né compensato.

Articolo 39 comma 1-sexies Emendamento 39.30 testo 2

Art. 40-ter. (Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità) Emendamento 40.0.17

Entrambe le disposizioni, analoghe nel contenuto, prevedono che, nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-octies inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Nella relazione tecnica l'onere complessivo è valutato in 39,6 milioni di euro per l'anno 2021 E 44,6 milioni di euro per l'anno 2022, privi di copertura finanziaria

Si esprime **parere contrario**, la norma determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate contributive

NORME CON POTENZIALI RILEVANTI EFFETTI SULLA FINANZA PUBBLICA DI CUI SI CHIEDE LO STRALCIO

Art. 1-ter. (Cessione del credito) – emendamento 1.0.60 testo 2 5.115 testo 2

L'emendamento su Industria 4.0 consente la cedibilità del credito d'imposta, modificandone le modalità di fruizione e, in particolare, impedendo la riportabilità agli anni successivi nei casi di incipienza nell'anno in cui matura il diritto alla fruizione. Con questa disposizione il credito Industria 4.0 funzionerebbe come il Superbonus e il credito adeguamento ambienti di lavoro, gli unici che al momento Istat considera come "non pagabili".

In merito si fa presente che, recentemente, Eurostat, cambiando avviso rispetto a precedenti orientamenti, ha sostenuto che la facoltà di cessione del credito comporta di fatto il superamento della capienza fiscale dei beneficiari e pertanto renderebbe il credito "pagabile" e si si è riservata di portare la questione al gruppo di lavoro sulla metodologia delle statistiche EDP. Tale situazione determina quindi un'assoluta incertezza sul trattamento contabile anche rispetto a recenti disposizioni normative che prevedono la cessione del credito.

Gli effetti finanziari potrebbero essere particolarmente significativi per quei crediti che, come Industria 4.0, prevedono una fruizione in quote annuali, perché l'impatto sul deficit sarebbe anticipato interamente al primo anno di utilizzo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo in compensazione. La cessione al sistema bancario e finanziario comporterebbe poi la registrazione sul debito di Maastricht per l'intero importo ceduto. Inoltre, è in corso di definizione la tematica della registrazione sul debito delle cessioni pro-soluto dei crediti non pagabili.



Per quanto sopra, non è possibile, allo stato, assentire proposte di estensione della cedibilità ad altre tipologie di crediti, alla luce delle incertezze sull'impianto metodologico a parità di modalità di fruizione: infatti, il trattamento contabile potrebbe (con elevata probabilità) cambiare nel prossimo futuro, producendo effetti diversi da quelli stimati.

Art. 1-quater. (Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) emendamento 1.0.61 Testo 2 che assorbe il 5.18 e 5.107

L'emendamento, attraverso l'inserimento dell'articolo 1-bis nel provvedimento in oggetto, intende modificare l'art. 121, comma 2, lettera a), del DL n. 34 del 2020 al fine di includere tra le spese per le quali può essere esercitata l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione spettante quelle sostenute per interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR.

Anche con riferimento a tale disposizione valgono le medesime considerazioni espresse sul precedente Art. 1-ter. (Cessione del credito) – emendamento 1.0.60 testo 2 5.115 testo 2.

Articolo 30 Comma 11-octies (Emendamento 30.217)

La disposizione modifica l'articolo 121, comma 2 del DL n. 34/2020 in materia di opzione per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, prevedendo che la stessa si applichi anche in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Anche con riferimento a tale disposizione valgono le medesime considerazioni espresse sul precedente Art. 1-ter. (Cessione del credito) – emendamento 1.0.60 testo 2 5.115 testo 2.

RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 1-sexies (Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori) Emendamento 1.0.70 testo 2

Si rappresenta la necessità di apportare la seguente modifica:

1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del FIR istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica "Covid 19", all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "La citata Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità.", sono sostituite dalle seguenti "La citata Commissione è composta da un numero di membri non superiore a 14 unità, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità.". sono nominati cinque nuovi componenti della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2019 n. 135, in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. I cinque nuovi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è altresì determinato il loro compenso, secondo le modalità e i limiti di spesa previsti nel comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni, dove nel settimo periodo la parola "nove" è sostituita dalla parola "quattordici". Resta fermo il limite di spesa, per l'anno 2021, pari a 1,2 milioni di euro previsto relativi oneri si provvede con la dotazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 501, della predetta legge n. 145 del 2018. ".



Art. 12-bis. (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento) - emendamento 12.0.1 (testo 4)

si propone la riformulazione in rosso.

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l'assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2021, un fondo ~~volto ad erogare, nei limiti della dotazione finanziaria autorizzata ai sensi del presente comma, contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma ha~~ una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 18-bis. (indennità COVID- 19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità) emendamento 18.0.4 testo 2

La proposta è diretta a prevedere l'attribuzione di una indennità COVID- 19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1 maggio 2021 il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021.

Al riguardo, in ordine alla definizione con decreto dell'importo della prevista indennità **risulta necessario prevedere il concerto del MEF nel previsto decreto del Ministero della salute, al fine della verifica del tetto di spesa previsto dalla norma.**

Ciò posto, si fa presente che l'ulteriore corso della disposizione è condizionato al recepimento delle seguenti **modifiche al comma 1:**

1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1 maggio 2021, è riconosciuta una indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto del ministero della salute da adottare, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresì, le modalità di erogazione dell'indennità alla quale si applica l'articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176.

Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di personale medico INAIL) Emendamento 19.0.21 t2

Dal momento che l'emendamento risulta scoperto è necessario che la copertura sia sul Fondo esigenze indifferibili a legislazione vigente. Per cui è necessaria la seguente riformulazione:

1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rinvenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000, per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per



l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

Art. 30-septies. (Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale) emendamento 30.0.110 (già 40.0.62 - testo 3)

Proroga a giugno 2023 l'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.

La RT stima un maggior onere di 1,35 milioni per l'anno 2022 e di 0,675 milioni di euro per l'anno 2023. Considerato che, come affermato in RT, nella c.s. sussistono risorse disponibili da destinare a parziale copertura dei relativi oneri già finalizzati alla copertura di spese di funzionamento e per i compensi non utilizzati in quanto l'avvio della struttura commissariale è avvenuta con ritardo rispetto alle previsioni, per la parte rimanente è previsto uno stanziamento di 500.000 euro per il 2022.

Ciò posto, preso atto di quanto rappresentato nella RT, si segnala che per gli effetti finanziari di FB e IND occorre includere l'intera maggiore spesa derivante dalla proroga e imputarla agli anni in cui sarà sostenuta (anche il 2023), oltre naturalmente a individuare la copertura su quei saldi.

Pertanto, il comma 3 va sostituito con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023 ~~nel limite di 500.000 euro per l'anno 2022~~, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Articolo 33, commi 2-bis 2-quater – emendamento 33.5 dottorati

Al fine di dare integrale copertura finanziaria agli oneri della disposizione, sono **necessarie le seguenti modifiche ai commi 2-quater e 2-quinquies:**

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 60 61,6 milioni per l'anno 2021.

2-quinquies. All'onere derivante dai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 60 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto e quanto a 1,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».





Emendamento	Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1.136 testo 3	1 quinques	3		Contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, anche agricola, arte o professione, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 superiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019	s	c	20,00				20,00				20,00				
1.136 testo 3	1 quinques	5		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-20,00				-20,00				-20,00				
6.24 T2 6.26 T2 6.28 T2 6.36-bis T2 6.43 T2	6	5		Esonero dal versamento del canone di abbonamento radiotelevisivo per le strutture ricettive e per quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico ed agli enti del terzo settore -credito d'imposta	s	c	58,00				58,00				58,00				
6.24 T2 6.26 T2 6.28 T2 6.36-bis T2 6.43 T2 6.49 T2	6	5		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6 del DL n. 34/2020- Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	s	k	-58,00				-58,00				-58,00				
6.0.191	6-ter	1		Incremento del Fondo emergenze emittenti locali di cui all'articolo 195, comma 1 del DL n.34/2020	s	c	20,00				20,00				20,00				
6.0.191	6-ter	2		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-20,00				-20,00				-20,00				
6.0.200 testo 2- 21.0.14 testo 2	6-quater	1		Rifinanziamento Fondo per il sostegno del sistema termale nazionale, di cui all'art. 29-bis del DL. 104/2020	s	c	5,00				5,00				5,00				
6.0.200 testo 2- 21.0.14 testo 2	6-quater	2		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-5,00				-5,00				-5,00				
6.0.205 testo 2 6.0.206 testo 2 6.0.27 testo 2	6-bis	1		Proroga dell'incremento della soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito - IRPEF	e	t	-12,20				-12,20				-12,20				
6.0.205 testo 2 6.0.206 testo 2 6.0.27 testo 2	6-bis	1		Proroga dell'incremento della soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito - addizionale regionale	e	t								-0,70			-0,70		
6.0.205 testo 2 6.0.206 testo 2 6.0.27 testo 2	6-bis	1		Proroga dell'incremento della soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito - addizionale regionale	s	c		0,70											
6.0.205 testo 2 6.0.206 testo 2 6.0.27 testo 2	6-bis	1		Proroga dell'incremento della soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito - addizionale comunale	e	t								-0,40	1,00		-0,40	1,00	
6.0.205 testo 2 6.0.206 testo 2 6.0.27 testo 2	6-bis	1		Proroga dell'incremento della soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito - addizionale comunale	s	c		0,40	-1,00										
6.0.205 testo 2 6.0.206 testo 2 6.0.27 testo 2	6-bis	2		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-12,20				-12,20				-12,20				
6.0.205 testo 2 6.0.206 testo 2 6.0.27 testo 2	6-bis	2	b	Riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004 (FISPE)	s	c		-1,10				-1,10				-1,10			
6.0.226 testo 2	6 sexies	1		Esenzione del versamento dell' IMU di cui all'articolo 1, commi 738-783 della legge n. 160 del 2019- Quota Stato	e	t	-73,50				-73,50				-73,50				
6.0.226 testo 2	6 sexies	1		Esenzione del versamento dell' IMU di cui all'articolo 1, commi 738-783 della legge n. 160 del 2019- Quota Comuni	e	t					-142,50				-142,50				
6.0.226 testo 2	6 sexies	3		Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione del versamento dell' IMU di cui all'articolo 1, commi 738-783 della legge n. 160 del 2019	s	c	142,50												
6.0.226 testo 2	6 sexies	5		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-216,00				-216,00				-216,00				
6.0.227 T2 5.71 T2	6 septies	2		Esenzione d'imposta per i redditi non percepiti derivanti da canoni locazione di immobili stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2020 - IRPEF	e	t	-23,60				-23,60				-23,60				
6.0.227 T2 5.71 T2	6 septies	2		Esenzione d'imposta per i redditi non percepiti derivanti da canoni locazione di immobili stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2020 - Addizionale regionale	e	t					-0,90				-0,90				



Decreto legge n. 41 del 2021 - "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" - Emendamenti Senato

Emendamento	Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
6.0.227 T2 5.71 T2	6 septies	2		Esenzione d'imposta per i redditi non percepiti derivanti da canoni locazione di immobili stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2020 - Addizionale regionale	s	c	0,90												
6.0.227 T2 5.71 T2	6 septies	2		Esenzione d'imposta per i redditi non percepiti derivanti da canoni locazione di immobili stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2020 - Addizionale comunale	e	t					-0,40	0,10			-0,40	0,10			
6.0.227 T2 5.71 T2	6 septies	2		Esenzione d'imposta per i redditi non percepiti derivanti da canoni locazione di immobili stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2020 - Addizionale comunale	s	c	0,40	-0,10											
6.0.227 T2 5.71 T2	6 septies	2		Esenzione d'imposta per i redditi non percepiti derivanti da canoni locazione di immobili stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2020 - Cedolare	e	t	-20,30	10,20			-20,30	10,20			-20,30	10,20			
6.0.227 T2 5.71 T2	6 septies	3	b	Rifinanziamento Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL. 282/2004	s	c		10,30				10,30				10,30			
6.0.227 T2 5.71 T2	6 septies	3	a	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-45,20				-45,20				-45,20				
8.37 testo 2	8	3 bis		Termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1°gennaio 2021 al 31 marzo 2021- Prestazione	s	c	3,10				3,10				3,10				
8.37 testo 2	8	3 bis		Termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1°gennaio 2021 al 31 marzo 2021- Contribuzione figurativa	s	c	1,90												
8.37 testo 2	8	3 ter		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-5,00				-5,00				-5,00				
9.0.4 testo 2 19.044 testo 2	9 bis	1		Trasferimento dei lavoratori in esubero delle Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e del mare di Sicilia orientale presso Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto istituite a questo scopo - CIGS +ANF	s	c	1,73				1,73				1,73				
9.0.4 testo 2 19.044 testo 2	9 bis	1		Trasferimento dei lavoratori in esubero delle Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e del mare di Sicilia orientale presso Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto istituite a questo scopo - Contributi figurativi	s	c	0,97												
9.0.4 testo 2 19.044 testo 2	9 bis	2		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-2,70				-2,70				-2,70				
10.0.20 testo 4	10-bis	1		Esenzione imposta di bollo relativamente allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento	e	t	-5,30				-5,30				-5,30				
10.0.20 testo 4	10-bis	2		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-5,30				-5,30				-5,30				
12.0.1	12-bis	1-3		Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento	s	c	10,00				10,00				10,00				
12.0.1	12-bis	4		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-10,00				-10,00				-10,00				
14.0.1 testo 2 14.0.2 testo 2 14.0.3 testo 2 14.0.4 testo 2	14 bis	1		Incremento fondo unico per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche, di cui all'art.3 del DL. 137/2020	s	c	50,00				50,00				50,00				
14.0.1 testo 2 14.0.2 testo 2 14.0.3 testo 2 14.0.4 testo 2	14 bis	4		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-50,00				-50,00				-50,00				
18.0.4 testo 2	18-bis	1		Incremento livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per garantire la parità di trattamento dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, di cui all'art.1, comma 1, del decreto legge 16/2020	s	c	8,00				8,00				8,00				
18.0.4 testo 2	18-bis	2		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-8,00				-8,00				-8,00				
19.0.21	19-bis	1		Incremento, per l'anno 2021, del personale medico presso l'INAIL da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro	s	c					1,63				1,63				
19.0.21	19-bis	1		Incremento, per l'anno 2021, del personale medico presso l'INAIL da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro- effetti riflessi	e	t/c					0,79				0,79				



Emendamento	Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
19.0.21	19-bis	2		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-0,84				-0,84				-0,84				
21.0.1 testo 2 - 22.0.13 testo 2 - 22.0.14 testo 2	21 bis	1		Contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù	s	c	5,00				5,00				5,00				
21.0.1 testo 2 - 22.0.13 testo 2 - 22.0.14 testo 2	21 bis	2		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-5,00				-5,00				-5,00				
22.0.1 testo 2	22 bis	1-4		Sospensione della trasmissione di atti, documenti e istanze ed i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti il non adempimento propri e per i clienti verso la pubblica amministrazione in caso di impedimento del libero professionista, conseguente a un grave incidente o una grave e improvvisa malattia determinata dal virus SARS-CoV-2 - IRPEF	e	t	-1,40	1,40			-1,40	1,40			-1,40	1,40			
22.0.1 testo 2	22 bis	1-4		Sospensione della trasmissione di atti, documenti e istanze ed i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti il non adempimento propri e per i clienti verso la pubblica amministrazione in caso di impedimento del libero professionista, conseguente a un grave incidente o una grave e improvvisa malattia determinata dal virus SARS-CoV-2 - IRES	e	t	-1,50	1,50			-1,50	1,50			-1,50	1,50			
22.0.1 testo 2	22 bis	1-4		Sospensione della trasmissione di atti, documenti e istanze ed i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti il non adempimento propri e per i clienti verso la pubblica amministrazione in caso di impedimento del libero professionista, conseguente a un grave incidente o una grave e improvvisa malattia determinata dal virus SARS-CoV-2 - IRAP	e	t					-0,80	0,80			-0,80	0,80			
22.0.1 testo 2	22 bis	1-4		Sospensione della trasmissione di atti, documenti e istanze ed i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti il non adempimento propri e per i clienti verso la pubblica amministrazione in caso di impedimento del libero professionista, conseguente a un grave incidente o una grave e improvvisa malattia determinata dal virus SARS-CoV-2 - IRAP	s	c	0,80	-0,80											
22.0.1 testo 2	22 bis	1-4		Sospensione della trasmissione di atti, documenti e istanze ed i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti il non adempimento propri e per i clienti verso la pubblica amministrazione in caso di impedimento del libero professionista, conseguente a un grave incidente o una grave e improvvisa malattia determinata dal virus SARS-CoV-2 - ritenute IRPEF	e	t	-0,70	0,70			-0,70	0,70			-0,70	0,70			
22.0.1 testo 2	22 bis	1-4		Sospensione della trasmissione di atti, documenti e istanze ed i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti il non adempimento propri e per i clienti verso la pubblica amministrazione in caso di impedimento del libero professionista, conseguente a un grave incidente o una grave e improvvisa malattia determinata dal virus SARS-CoV-2 - addizionale regionale	e	t					-0,04	0,04			-0,04	0,04			
22.0.1 testo 2	22 bis	1-4		Sospensione della trasmissione di atti, documenti e istanze ed i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti il non adempimento propri e per i clienti verso la pubblica amministrazione in caso di impedimento del libero professionista, conseguente a un grave incidente o una grave e improvvisa malattia determinata dal virus SARS-CoV-2 - addizionale regionale	s	c	0,04	-0,04											
22.0.1 testo 2	22 bis	1-4		Sospensione della trasmissione di atti, documenti e istanze ed i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti il non adempimento propri e per i clienti verso la pubblica amministrazione in caso di impedimento del libero professionista, conseguente a un grave incidente o una grave e improvvisa malattia determinata dal virus SARS-CoV-2 - addizionale comunale	e	t					-0,02	0,02			-0,02	0,02			
22.0.1 testo 2	22 bis	1-4		Sospensione della trasmissione di atti, documenti e istanze ed i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti il non adempimento propri e per i clienti verso la pubblica amministrazione in caso di impedimento del libero professionista, conseguente a un grave incidente o una grave e improvvisa malattia determinata dal virus SARS-CoV-2 - contributi previdenziali	s	c	0,02	-0,02											
22.0.1 testo 2	22 bis	1-4		Sospensione della trasmissione di atti, documenti e istanze ed i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti il non adempimento propri e per i clienti verso la pubblica amministrazione in caso di impedimento del libero professionista, conseguente a un grave incidente o una grave e improvvisa malattia determinata dal virus SARS-CoV-2 - IVA	e	t	-2,24	2,24			-2,24	2,24			-2,24	2,24			
22.0.1 testo 2	22 bis	1-4		Sospensione della trasmissione di atti, documenti e istanze ed i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti il non adempimento propri e per i clienti verso la pubblica amministrazione in caso di impedimento del libero professionista, conseguente a un grave incidente o una grave e improvvisa malattia determinata dal virus SARS-CoV-2 - contributi previdenziali	e	co					-2,40	2,40			-2,40	2,40			
22.0.1 testo 2	22 bis	1-4		Sospensione della trasmissione di atti, documenti e istanze ed i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti il non adempimento propri e per i clienti verso la pubblica amministrazione in caso di impedimento del libero professionista, conseguente a un grave incidente o una grave e improvvisa malattia determinata dal virus SARS-CoV-2 - contributi previdenziali	s	c	2,40	-2,40											
22.0.1 testo 2	22 bis	5		Rifinanziamento Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL. 282/2004	s	c		9,10				9,10				9,10			
22.0.1 testo 2	22 bis	6	a	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-9,10				-9,10				-9,10				
23.11 testo 2	23	3-bis		Attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici, con particolare riguardo all'impatto ambientale, da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici	s	c	1,20				1,20				1,20				



Decreto legge n. 41 del 2021 - "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" - Emendamenti Senato

Emendamento	Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
23.11 testo 2	23	3 ter		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-1,20				-1,20				-1,20			
23.0.5 testo 2	23 bis	1		Istituzione Fondo per l'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle elezioni	s	c	2,00				2,00				2,00			
23.0.5 testo 2	23 bis	3		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-2,00				-2,00				-2,00			
23.0.6 testo 3	23-ter	1		Istituzione Fondo per sostenere le piccole e medie Città d'Arte e i borghi colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19	s	c	10,00				10,00				10,00			
23.0.6 testo 3	23-ter	4		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-10,00				-10,00				-10,00			
26.28 testo 2- 38.0.11 testo 2	26	1		Incremento Fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, estensione alle imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea	s	c	20,00				20,00				20,00			
26.28 testo 2- 38.0.11 testo 2	26	1		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-20,00				-20,00				-20,00			
26.54 testo 2 26.55 testo 2	26	1-bis		Rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione della attività ceramica tradizionale	s	c	2,00				2,00				2,00			
26.54 testo 2 26.55 testo 2	26	1 ter		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-2,00				-2,00				-2,00			
30.6 testo 2	30	1		Estensione esonero fino al 31 dicembre 2021 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico di cui all'articolo 9 ter del Dl n. 137/2020	e	t					-165,00				-165,00			
30.6 testo 2	30	1		Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero del pagamento delle tasse per utilizzo suolo pubblico (TOSAP- COSAP)	s	c	165,00											
30.6 testo 2	30	2		Riduzione risorse per Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'art. 120 del Dl. 34/2020	s	k	-165,00				-165,00				-165,00			
30.120 testo 2	30	6-bis		Trasferimento risorse Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani	s	c	0,50				0,50				0,50			
30.120 testo 2	30	6-ter		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-0,50				-0,50				-0,50			
30.167 testo 2	30	11- quater e 11-		Sospensione per il 2021 delle misure previste all'art. 3, commi 1 e 4, del DL.95/2012 per i contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi	s	c	3,40				3,40				3,40			
30.167 testo 2	30	11 sexies		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-3,40				-3,40				-3,40			
30.0.64 testo 2	30-quater	1		Assunzione a tempo determinato di personale addetto alla ricostruzione di Ischia	s	c	0,42				0,42				0,42			
30.0.64 testo 2	30-quater	1		Assunzione a tempo determinato di personale addetto alla ricostruzione di Ischia - effetti riflessi	e	t/c					0,20				0,20			
30.0.64 testo 2	30-quater	3		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014, così come rifinanziato all'art. 34, comma 6, del Dl. 137/2020	s	c	-0,42				-0,42				-0,42			
30.0.80 30.0.81	30- quinquies	1		Incremento Fondo salva opere, di cui all'articolo 47 del DL n. 34/2019	s	k	6,00				6,00				6,00			
30.0.80 30.0.81	30- quinquies	3		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-6,00				-6,00				-6,00			
30.0.91 testo 2	30-sexies	1		Contributo a favore dei concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura	s	c	1,00				1,00				1,00			
30.0.91 testo 2	30-sexies	3		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014	s	c	-1,00				-1,00				-1,00			
30.0.110 - 40.0.62	Art. 30- septies	1		Proroga fino al 30 giugno 2023 dell'incarico di Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale e conseguente incremento delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario	s	c		0,50				1,35	0,68			1,35	0,68	



Decreto legge n. 41 del 2021 - "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" - Emendamenti Senato

Emendamento	Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
30.0.110 - 40.0.62	Art. 30- septies	3		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c		-1,35	-0,68			-1,35	-0,68			-1,35	-0,68	
31.30 testo 2	31	6-bis		Ulteriore incremento a favore della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, destinato all'attività didattica ed al recupero delle competenze e della	s	c	3,00				3,00				3,00			
31.30 testo 2	31	6 ter		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014	s	c	-3,00				-3,00				-3,00			
33.5 testo 2	33	2-bis		Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), per proroga facoltativa retribuita di tre mesi delle borse di studio per dottorato di ricerca sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	s	c	61,59				61,59				61,59			
33.5 testo 2	33	2 bis		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014	s	c	-61,59				-61,59				-61,59			
33.8 testo 3	33	2-sexies		Risorse in favore di ISPRA in modifica del Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca - assunzione ricercatori Enti di ricerca, di cui all'art. 238, comma 2, del decreto legge 34/2020	s	k	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
33.8 testo 3	33	2-sexies		Risorse in favore di ISPRA in modifica del Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca - assunzione ricercatori Enti di ricerca, di cui all'art. 238, comma 2, del decreto legge 34/2020	e	t/c					0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
33.8 testo 3	33	2-sexies		Riduzione risorse Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca - assunzione ricercatori Enti di ricerca, di cui all'art. 238, comma 2, del DL. 34/2020	s	k	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
33.8 testo 3	33	2-sexies		Riduzione risorse Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca - assunzione ricercatori Enti di ricerca, di cui all'art. 238, comma 2, del DL. 34/2020 - effetti riflessi	e	t/c					-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49
34.0.1 34.0.2	34-bis	1		Contributo annuo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi	s	c	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
34.0.1 34.0.2	34-bis	1		Riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali destinato alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi	s	c	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03
34.0.7 testo 3	34-ter	5		Incremento Fondo per l'inclusione delle persone sordi e con ipoacusia, di cui all'art. 1, comma 456, della legge 145/2018	s	c	4,00				4,00				4,00			
34.0.7 testo 3	34-ter	7		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014	s	c	-4,00				-4,00				-4,00			
35.9-35.10 - 35.14	35	8	0a	Rifinanziamento operazione "strade sicure", di cui all'art. 1, comma 1024, della legge 178/2020	s	c	10,05				10,05				10,05			
35.9-35.10 - 35.14	35	8	0a	Rifinanziamento operazione "strade sicure", di cui all'art. 1, comma 1024, della legge 178/2020 - effetti riflessi	e	t/c					4,88				4,88			
35.9-35.10 - 35.14	35	8	0a	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014	s	c	-10,05				-10,05				-10,05			
35.0.12 testo 2	35-bis	1		Acquisto divise antisomossa polizia penitenziaria	s	c	1,50				1,50				1,50			
35.0.12 testo 2	35-bis	2		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014	s	c	-1,50				-1,50				-1,50			
36.17 testo 2	36	4-quater		Incremento Fondo Carta della cultura, di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 15/2020	s	c	1,00				1,00				1,00			
36.17 testo 2	36	4-quater		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014	s	c	-1,00				-1,00				-1,00			
36.014 testo 2	36-bis			Credito d'imposta pari al 90% a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019	s	c	10,00				10,00				10,00			
36.014 testo 2	36-quater	3		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014, così come rifinanziato all'art. 34, comma 6, del DL. 137/2020	s	c	-10,00				-10,00				-10,00			
36.0.30 testo 4	36-ter	1		Incremento risorse Forze armate per far fronte alle maggiori esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali derivanti dalla diffusione del COVID-19	s	c	0,70				0,70				0,70			
36.0.30 testo 4	36-ter	2		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014	s	c	-0,70				-0,70				-0,70			



Decreto legge n. 41 del 2021 - "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" - Emendamenti Senato

Emendamento	Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
37.11 testo 2	37	7-bis		Incremento autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 852 della legge 296/2006 relativa alla Struttura di cooperazione intraorganica del MISE con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale	s	c	1,00				1,00				1,00			
37.11 testo 2	37	7-bis		Riduzione Tab. A - MISE	s	c	-1,00				-1,00				-1,00			
37.0.15 testo 2	37-bis	1		Sospensione per le imprese di autotrasporto dell'obbligo di contribuzione per il 2021 nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b) del DL. 201/2011	e	t	-1,40				-1,40				-1,40			
37.0.15 testo 2	37-bis	2		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014	s	c	-1,40				-1,40				-1,40			
39.0.58 testo 2	39-ter	1		Supporto tecnico da parte di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola) in favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali	s	c	0,50				0,50				0,50			
39.0.58 testo 2	39-ter	3		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-0,50				-0,50				-0,50			
40.056 testo 2	40 quater	1		Procedure per la rinegoziazione dei mutui per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva	s	k	8,00								8,00			
40.056 testo 2	40 quater	10		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014	s	c	-8,00				-8,00				-8,00			
				TOTALE ENTRATE	e		-142,14	16,04	0,00	0,00	-448,33	18,30	1,00	0,00	-448,33	18,30	1,00	0,00
				TOTALE SPESE	s		-142,98	15,19	-1,68	0,00	-464,28	18,30	0,00	0,00	-456,28	18,30	0,00	0,00
				TOTALE GENERALE ARTICOLATO			0,84	0,85	1,68	0,00	15,95	0,00	1,00	0,00	7,95	0,00	1,00	0,00